

CONSIGLIO REGIONALE DEL TRENINO-ALTO ADIGE
REGIONALRAT TRENINO - TIROLER ETSCHLAND

III. LEGISLATURA
III. LEGISLATURPERIODE

SEDUTA 116^a - 116. SITZUNG
17 - 7 - 1959

INDICE - INHALTSANGABE

Disegno di legge n. 92:

« Modificazioni e aggiunte alla L.R. 7-9-1958, n. 23, contenente norme sullo stato giuridico, trattamento economico e ordinamento delle carriere del personale della Regione » pag. 3

Disegno di legge n. 39:

« Erogazione di contributi alle Casse Mutue di Malattia di Trento e di Bolzano in relazione alle esenzioni disposte dall'art. 8 della legge 25 luglio 1952, n. 991 » (proponente il cons. Arbanasich) pag. 28

Disegno di legge n. 112:

« Secondo provvedimento di variazione al bilancio per l'esercizio finanziario 1959 » pag. 35

Deliberazione concernente la prima nota di variazione al bilancio del Consiglio Regionale per l'esercizio finanziario 1959 pag. 38

Disegno di legge n. 103:

« Determinazione delle indennità spettanti ai membri del Consiglio e della Giunta Regionale del Trentino - Alto Adige » pag. 39

Interrogazioni e interpellanze pag. 40

Gesetzentwurf Nr. 92:

« Änderungen und Zusätze zum Regionalgesetz vom 7. September 1958 Nr. 23, das Bestimmungen über die rechtliche Stellung, die Besoldung und die Ordnung der Laufbahnen des Personals der Region enthält » Seite 3

Gesetzentwurf Nr. 39:

« Auszahlung von Beiträgen an die Wechselseitigen Krankenkassen von Trient und Bozen im Zusammenhang mit den Abgabenbefreiungen laut Art. 8 des Gesetzes vom 25. Juli 1952 Nr. 991 » (eingebracht von RR. Arbanasich) Seite 28

Gesetzentwurf Nr. 112:


« Zweite Abänderungsverfügung zum Haushaltsvoranschlag für das Finanzjahr 1959 » Seite 35

Beschlußfassung über die erste Abänderung des Haushaltsvoranschlages des Regionalrates für das Finanzjahr 1959 Seite 38

Gesetzentwurf Nr. 103:

« Festsetzung der den Mitgliedern des Regionalrates und des Regionalausschusses des Trentino - Tiroler Etschlandes zustehenden Entschädigungen » Seite 39

Anfragen und Interpellationen Seite 40



Presidente: dottor SILVIO MAGNAGO.

Vicepresidente: dottor REMO ALBERTINI

Ore 10.35.

PRESIDENTE: La seduta è aperta. Appello nominale.

PLAIKNER (Segretario questore S.P.V.):
(fa l'appello nominale).

PRESIDENTE: Lettura del processo verbale della seduta 16 luglio 1959.

PLAIKNER (Segretario questore S.P.V.):
(legge il processo verbale).

PRESIDENTE: Osservazioni sul verbale. Il verbale è approvato. Continua la discussione sul Disegno di legge n. 92:

« Modificazioni e aggiunte alla L.R. 7 settembre 1958, n. 23, contenente norme sullo stato giuridico, trattamento economico e ordinamento delle carriere del personale della Regione ».

Ci siamo fermati all'art. 1 della legge, sull'emendamento presentato da Kapfinger-Benedikter-Theiner.

ODORIZZI: (Presidente G.R. - D.C.): Era stata sospesa la deliberazione ieri perchè trovavo difficoltà ad ammettere l'emendamento presentato dall'ex Assessore Kapfinger, per il dubbio che, anche contro la volontà certo del proponente e contro la volontà mia, una norma del genere, che fa poi riferimento, fosse sorgente di chissà quali ulteriori complicazioni. D'altronde, nel desiderio di venire incontro, si è trovata, secondo me, la soluzione ideale che è quella di accentuare nell'art. 1 la sua funzione di norma transitoria per il personale dello Stato comandato, che transiterà, in applicazione di questa legge, nei ruoli regionali. Facio così: si toglie ogni perplessità circa la portata della norma, ed allora l'emendamento che propor-

rei di adottare, anzichè il vostro che potrebbe, ripeto, presentare quei tali inconvenienti, potrebbe essere il seguente. Vi prego di leggere l'articolo, si dice: « Per il personale forestale di cui alle tabelle G) e H) rimangono ferme ecc. ». Invece diciamo: « Per il personale forestale attualmente in posizione di comando che transiterà nei ruoli di cui alle tabelle ecc. ecc. » Con questo è certo che la portata della norma è quella che noi vogliamo, cioè che a questo personale siano conservate tutte le prerogative di cui attualmente gode. E la questione di come organizzeremo poi l'ammissione a questi ruoli nelle nuove leve del personale, se imporremo la frequenza o non alla scuola di Cittaducale o altro, questo resta tutto certamente impregiudicato.

KAPFINGER (S.V.P.): Auf Grund der neuerlichen Erklärungen des Herrn Präsidenten des Regionalaussschusses und auf Grund des Verbesserungsvorschlages, den er uns soeben mitgeteilt hat, erkläre ich, daß die Unterfertigten unseres Verbesserungsvorschlages sich mit diesen Erklärungen für zufriedengestellt betrachten und deshalb den Vorschlag zurückziehen, vorausgesetzt, daß dieser neue Verbesserungsvorschlag genehmigt wird.

PRESIDENTE: Allora l'emendamento Bertorelle-Odorizzi-Dalvit suona: « attualmente in posizione di comando, che transiterà nei ruoli » ecc. Dunque: « Per il personale forestale attualmente in posizione di comando, che transiterà nei ruoli ecc. ». L'altro è ritirato. E' posto ai voti l'emendamento preletto: maggioranza favorevole, un astenuto.

E' posto ai voti tutto l'art. 1: maggioranza favorevole, un astenuto.

Art. 2

Al personale dei ruoli aggiunti dello Stato che, in base all'art. 22 della legge regionale 7 settembre 1958, n. 23, viene inquadrato nei ruoli orga-

nici della Regione, è riconosciuto anche il servizio prestato in qualità di non di ruolo presso l'Amministrazione regionale in posizione di comando.

Il periodo di servizio non di ruolo, riconosciuto ai sensi del comma precedente, non può essere comunque superiore a 6 anni ».

Ho letto la proposta della Commissione.

All'art. 2 è stato presentato un emendamento a firma Turrini - Odorizzi - Dalvit, sostitutivo di tutto l'articolo, che suona così:

Il personale del ruolo dei segretari comunali che, all'entrata in vigore della legge regionale 7 settembre 1958, n. 23, si trovava a prestare servizio presso l'Amministrazione regionale, potrà, previo nulla osta dell'Amministrazione di provenienza, essere assunto nel ruolo regionale del personale amministrativo.

Esso è inquadrato, entro i limiti dell'organico, nella carriera corrispondente al titolo di studio posseduto e nella qualifica corrispondente al trattamento economico in godimento, con effetto dalla data di attribuzione del medesimo da parte dell'Amministrazione di provenienza.

Ai segretari comunali sono riconosciuti come assegni « ad personam » — riassorbibili a seguito di aumenti di stipendio a qualsiasi titolo — i diritti e le indennità di cui agli artt. 206 e 410 del T.U. 3 marzo 1934, n. 383.

Al personale contemplato nel presente articolo può essere conferita la qualifica immediatamente superiore a quella di inquadramento, purchè ne abbia di fatto esercitato presso gli uffici regionali con carattere continuativo e per almeno 5 anni, senza demerito, le relative funzioni.

La domanda di inquadramento dovrà essere presentata entro il termine di cui all'art. 7 della presente legge.

Questo è un emendamento presentato dalla Giunta all'art. 2, come proposto dalla Commissione.

CORSINI (P.L.I.): In sede di discussione generale, anche se è stata breve perchè se ne era proposto il rinvio, il Presidente della Giunta ha voluto chiarirci che questo articolo 2 verrebbe eliminato nella sua formulazione e tuttavia non sarebbero accolte quelle che erano state le richieste,

le proposte fatte dagli interessati, specialmente dal personale comandato proveniente dalle amministrazioni dello Stato, per una migliore sistemazione di tutta questa materia che comporta inevitabilmente, oltrechè la necessità di un giudizio assoluto in se stesso, anche la necessità di tener conto di quelle che possono essere le situazioni che comparativamente si verrebbero a creare tra personale direttamente assunto e personale comandato e all'interno delle varie situazioni giuridiche del personale comandato e del personale assunto. Ora vorrei pregare il Presidente della Giunta di volere su questa questione diffondersi più largamente per dare al consiglio la possibilità di decidere, di esaminare con una conoscenza più diretta, perchè pare comunque che anche questa decisione di abolire l'art. 2 così come tale, se può togliere qualche inconveniente, ne lascia degli altri. Mi riserverei, dopo la risposta del Presidente della Giunta, di intervenire per chiarire ulteriori situazioni.

ODORIZZI (Presidente G.R. - D.C.): Nel precedente intervento ho fatto un po' la storia di questa situazione, perchè la storia chiarisce le conclusioni alle quali è giunta la Giunta Regionale. Ho cioè ricordato che nella legge, che chiameremo fondamentale, all'art. 22, disciplinando la posizione del personale di ruolo e quella dei ruoli aggiunti dello Stato, avevamo stabilito che esso personale è inquadrato, naturalmente entro i limiti degli organici ecc., nella medesima carriera e qualifica e con la medesima anzianità del ruolo di provenienza. All'art. 24 invece, trattando del personale non di ruolo dello Stato e della Regione, avevamo detto che all'atto dell'inquadramento sono riconosciuti a questo personale il trattamento economico effettivamente goduto e il servizio prestato presso l'Amministrazione regionale in data anteriore all'inquadramento. Queste due norme creavano degli squilibri in sostanza fra il personale di ruolo e dei ruoli aggiunti dello Stato ed il personale avventizio, perchè nei confronti del personale dei ruoli aggiunti poteva darsi che l'ammissione nei ruoli fosse recentissima e avvenisse nei confronti del personale che avesse prestato servizio presso la Regione; tutto quel servizio non era riconosciuto ai fini dell'anzianità, perchè qui stabilivamo che quel personale veniva inquadrato con l'anzianità del

ruolo di provenienza. Allora noi, rendendoci conto della cosa, e vedendo per quanto possibile di ovviarla, avevamo dichiarato la nostra intenzione di riconoscere anche al personale dei ruoli aggiunti il servizio prestato presso la Regione anche prima dell'iscrizione nel ruolo fino al limite di sei anni. Ora, facendo questo, intendevamo togliere di mezzo un po' queste ragioni di lagno da parte del personale; senonchè poi il personale interessato, attraverso il proprio sindacato dei comandati presso la Regione, quando andò a vedere che cosa in pratica sarebbe avvenuto in applicazione di questa norma, si accorse che della norma praticamente beneficerebbero 3 o 4 elementi, ma che la norma per altri aspetti creerebbe altre situazioni di disagio. Per cui il sindacato, che aveva fatto prima la proposta di una correzione di questo tipo su per giù, disse: no, ora vi chiediamo semplicemente di sopprimere quell'articolo, perchè così come è la soluzione che quell'articolo prevede, non migliora la situazione contro la quale abbiamo avuto ragione di dolerci. Ed allora il sindacato disse: vi facciamo un'altra proposta, cioè allo scopo di tirare via quanto più sia possibile le differenze che succederanno in sede di inquadramento fra il personale dei ruoli dello Stato, ruoli principali e ruoli aggiunti, personale di cui all'art. 22, ed il personale assunto direttamente, vi proponiamo un altro sistema, cioè questo: che si stabilisca che il personale dell'art. 22 dei ruoli ordinari ed aggiunti dello Stato non può venire collocato con la qualifica immediatamente superiore ma *deve e viene* collocato con la qualifica immediatamente superiore.

La situazione l'abbiamo guardata anche noi e constatato che nella posizione di cui a questo proposto diverso art. 2, si troverebbero circa 83 elementi in posizione più o meno diversa, li abbiamo visti muovere e abbiamo visto che proprio stabilire che in tutti casi venga conferita la qualifica immediatamente superiore di diritto, non è operazione che sia scevra da altri inconvenienti ancora.

Come vi dicevo in quel breve intervento introduttivo della discussione generale, qui ci troviamo ad operare in un campo in cui la notevolissima varietà delle situazioni che abbiamo nel personale ci impedisce di riuscire a trovare per tutte le situazioni quella soluzione che stabilisca un as-

soluto equilibrio ed un'assoluta parità di trattamento con tutti. Pre cui ci siamo rassegnati ad accettare i due criteri fondamentali, di rispettare tutti i diritti acquisiti, di introdurre dei miglioramenti rispetto alla situazione economica percentuale per tutti, quel tale 20% di aumento, e poi scendendo ad altri aspetti di questo rapporto, operare nella maniera atta a creare minori inconvenienti possibili, sapendo che tutti non sono eliminabili. Allora abbiamo detto: fare una larga applicazione del potere di riconoscimento della qualifica immediatamente superiore sì, ma farla a ragione veduta, perchè diversamente anche contro la volontà forse dei proponenti stessi, cioè, dei rappresentanti del sindacato dei comandati, creeremo poi o situazioni di disagio a loro stessi e questo è meno probabile, o altre situazioni di disagio nei confronti dei direttamente assunti per i quali non c'è la norma dell'obbligatorio riconoscimento della qualifica superiore, c'è solo un potere discrezionale di cui l'amministrazione deve fare un uso saggio ed equilibrato. Fermo dunque restando che di questa facoltà, allo scopo di togliere di mezzo il maggior numero possibile di disparità di situazioni, l'Amministrazione farà uso, l'Amministrazione non ha ritenuto di accettare, a meno che il Consiglio non voglia, ma sarebbe, secondo noi, un errore il criterio dell'obbligatorietà senza discrezione di questa norma. Credo che quando arriveremo alla pratica e guarderemo le situazioni che si determinano in un giudizio comparativo tra tutti i soggetti che verranno in esame del gruppo dei direttamente assunti, ci serviremo di quella facoltà togliendo di mezzo quanto possibile, con imparzialità, quelle che possono essere ancora, anche in questa sede, le differenze di valutazione, di situazioni che purtroppo eliminabili in senso radicale ed assoluto non sono.

CORSINI (P.L.I.): Ho preso atto innanzitutto di una sua dichiarazione che, così fatta come è, mi sembra impegnativa e sufficiente almeno per molta parte ad appagare quelle che erano le giuste mie preoccupazioni e anche del personale comandato. E cioè questa dichiarazione sua che l'Amministrazione regionale vuol fare una larga applicazione della norma di cui al quarto comma dell'art. 22. Per cui, anche se questo quarto comma dell'art.

22 della legge fondamentale non viene corretto nel modo in cui è stato proposto dal personale comandato istituendo la obbligatorietà della promozione alla qualifica immediatamente superiore, data questa assicurazione, ritengo che la situazione si possa configurare in questo senso: che l'Amministrazione regionale vede l'utilità e ha intenzione di applicare con tale larghezza questa norma del quarto comma, che la non applicazione dovrebbe essere la eccezione piuttosto che essere eccezione l'applicazione della norma stessa. Questo ci dà fondate speranze che per quei casi per i quali l'applicazione non dovesse avvenire, si tratta di casi in cui ci sono elementi sicuri e obiettivi che ostano all'applicazione della norma stessa. Il fatto della comparazione fra il personale comandato da parte dei ruoli dello Stato e di personale direttamente assunto, per cui c'è questa possibilità uguale per ambedue di essere inquadrati nella categoria immediatamente superiore, credo che possa essere indubbiamente accettato. Non debesi vedere l'origine, la provenienza nel giudizio su quello che è il modo in cui un impiegato o un dipendente sviluppa la sua funzione, venga esso dal gruppo dei direttamente assunti o venga dal gruppo di quelli comandati. Tuttavia vorrei far presente che se c'è qualche elemento che milita a favore maggiormente nel personale comandato non per diversa capacità o diverso merito dell'uno o dell'altro gruppo, questo elemento consiste in questo fatto: che il personale che proviene dallo Stato nel passare nei ruoli della Regione inevitabilmente ha, per quanto si tenti di assicurare adesso un'uguaglianza di posizione come era precedentemente, indipendentemente da questo, ha una restrizione della propria posizione non foss'altro, per esempio... Per molti non è vero. Per i forestali, per esempio, è tutt'altro che vero, per cui questa applicazione della norma dovrebbe essere vista come una forma di corrispettivo di quello che il personale che proviene dallo Stato, che ha già fatto propri esami e che è già passato attraverso una trafila per la immissione nei ruoli ordinari, verrebbe a perdere.

In conclusione desisto dal proporre emendamenti, certo che, lo ripeto, questa dichiarazione del Presidente della Giunta costituirà una norma dell'amministrazione stessa per una larga applicazione di quanto contenuto nel quarto comma dell'art. 22; per cui la non applicazione costituisca la eccezione

e una eccezione motivata e una eccezione resa necessaria da elementi o da fatti obiettivi.

PARIS (P.S.I.): Confesso che non sono molto addentro a questi argomenti, tuttavia alcune considerazioni mi sento di doverle fare.

Prima di tutto credo che il personale comandato proveniente dallo Stato abbia acquisito nei confronti della Regione delle benemeritenze. Se non ci fosse stato il personale comandato dallo Stato, non so quanti anni sarebbero stati necessari perchè lo strumento burocratico si adeguasse alle esigenze dei vari Assessorati; e tanto più meritevole è il comportamento di questo personale se teniamo presente l'atmosfera, le valutazioni, lo scetticismo, anche diciamo, che aleggiavano intorno alle Regioni ed al nuovo ordinamento regionale. Se c'era una categoria che nutriva una profonda diffidenza era proprio quella della burocrazia dello Stato, perchè questa diffidenza dal centro, fosse infondata ma causata da una gelosia di potere, si diffondeva senza dubbio anche in periferia. Ho sentito molte volte degli apprezzamenti sul personale comandato alla Regione ed ho sempre sentito degli apprezzamenti positivi, specie per coloro che ricoprivano funzioni delicatissime per le quali non sarebbe stato possibile, credo, trovare elementi se non si fosse andati nel grande calderone della burocrazia statale. Ora, fatte queste considerazioni, la preoccupazione del personale comandato aveva ragione di essere, in quanto questi dipendenti della Regione si vedevano fatti oggetto di un'ingiustizia, perchè mentre al personale direttamente assunto era stato concesso di vedersi riconosciuto come periodo di ruolo tutto il periodo trascorso come avventizio, ed aggiunto che per me è stata una cosa giusta, perchè se i concorsi non c'erano non era colpa di questo personale. Se la legge è uscita dopo dieci anni il personale non ne aveva colpa; quindi semmai avveniva, se non fosse stato adottato questo criterio, un danno che non era assolutamente da incolpare a questo personale. Però lo stesso trattamento è giusto che lo abbia anche il personale comandato. Ora io chiedo: quali ragioni sussistono, perchè finora non ho sentito delle motivazioni che mi convincano, per accettare quella che è stata la proposta del sindacato del personale comandato, che in quanto sindacato, sono tenuto a credere che sia l'espressione desiderata di questa

categoria. La Regione è sempre disposta a soddisfare tutti i desideri delle categorie. Ma dobbiamo proprio noi ritenere fondate tutte le richieste e non ritenere fondate le richieste che ci provengono da un sindacato che rappresenta tutti quanti i comandi dello Stato? Ora l'art. 2 proposto dal sindacato è molto semplice: « I benefici previsti dal quarto comma dell'art. 22 della legge regionale 7 settembre 1958 n. 23, devono essere estesi a tutti gli aventi diritto limitatamente ai posti disponibili nell'organico delle singole carriere ». Io non so perchè non possa essere accolto questo articolo; quando sento parlare di discrezionalità rimango sempre male. Perchè la discrezionalità non vorrei vederla da nessuna parte. Soprattutto è male che ci sia in merito a questione riferentesi al personale, perchè indubbiamente ci sono delle gelosie, ci sono interessi ed il potere esecutivo non può, non ha il tempo necessario per valutare i singoli casi, deve fidarsi necessariamente di quello che dicono gli altri forse proprio gli interessanti. Ora non posso approvare questo indirizzo della Giunta, perchè so quanto è delicato operare in questo settore. Non so se chiedo troppo nel domandare al Presidente della Giunta quali siano le ragioni per cui la Giunta non può accettare la proposta del sindacato.

ODORIZZI (Presidente G.R. - D.C.): Ho già detto, Paris, che per vedere se si poteva dire di sì — vede che in questi casi, come in diversi altri, le proposte di categoria sono studiate, vagliate, ma non accettate....

RAFFAELLI (P.S.I.): Possono anche essere respinte....

ODORIZZI (Presidente G.R. - D.C.): e possono essere anche respinte. Quindi vede che la Amministrazione non è che si sottoponga così come sembra, alle richieste di categoria. Avendo esaminato l'articolo proposto nella sua applicazione pratica per vedere se non sarebbero nati inconvenienti di sorta, ci è risultato che qualche inconveniente sorgerà. A parte il fatto che sarebbe poi difficile dire: al Sindacato o al gruppo dei comandati viene riconosciuta questa prerogativa in modo tassativo e non altrettanto ai direttamente assunti, e se si riconosce a tutti e due allora quella tale si-

tuazione che avete visto illustrata in quella memoria per cui un comando si trova così, uno direttamente assunto si trova colà, rimane immutata perchè vale la stessa prerogativa per tutti e due i gruppi. Ecco che in definitiva anche se è più comodo tirare giù salomonicamente e sarebbe più comodo anche per l'Amministrazione regionale, crediamo di doverci sottoporre all'atteggiamento meno comodo che è quello di fare, in sede di applicazione, quelle tali valutazioni con spirito di equità che arrivino di fatto a dare una soluzione meno insoddisfacente di quella che potrebbe essere. Questo è tutto, più in là non le so dire.

PARIS (P.S.I.): Non sono convinto, mi pare che se ci sono degli inconvenienti, e io ne conosco uno, si deve avere il coraggio di dire: non ti promuovo per questo motivo. Ma allora voi siete costretti a motivare, mentre domani, con la discrezionalità che vi consente la norma oggi in discussione, non siete tenuti a fare questo. Non è che dubiti della vostra equità, ma si tratta di 200 e tante persone comandate. Ora non è vero, Presidente, che si verificano quelle discrepanze che sono state denunciate! si verificano se non si dà agli statali, se non si riconosce agli statali il periodo di avventiziato perchè era su quel memoriale, se ben ricordo, era proprio detto così. Adesso non facciamo un fatto personale, che non devono essere fatti mai; ma sono sempre incline ad accettare quelle formulazioni di norme che costringano l'esecutivo, nella loro applicazione, a motivare le ragioni che impediscono di accettare le norme. E là è necessaria la motivazione, se c'è la discrezionalità non occorre nessuna motivazione, non si applica; lei comprenda quale è lo spirito di questa mia richiesta.

PRESIDENTE: La parola al Consigliere Dalsass.

DALSASS (S.V.P.): RR. Paris hat, wie vielleicht auch vorausszusehen war, eine Lanze für das überstellte Personal gebrochen. Er hat irgendwie auch den provisorischen Dienst des staatlichen Personals herangezogen, den dieses Personal noch beim Staat geleistet hat. Er sagte, daß dieser Dienst nicht anerkannt worden sei. Meines Erachtens ist es überflüssig darüber zu reden, denn die Region kann doch nicht irgendwie die Karrieren rekon-

struieren, die beim Staat begonnen haben. Die Region kann sich nicht in die Zuständigkeit des Staates einmischen, was das staatliche Personal betrifft, und deswegen kann die Region unmöglich diesen Dienst zu diesem Zweck anerkennen. Eine Rekonstruktion der Karriere ist also in diesem Sinne nicht notwendig. Ich verstehe dann auch nicht, warum gerade der RR. Paris diesen Vorschlag des überstellten Personals so sehr unterstützt. Mir kommt vor, daß er damit indirekt behauptet, daß das direkt aufgenommene Personal überhaupt nichts wert sei. Ich glaube, es dürften auch unter dem direkt aufgenommenen Personal einige geeignete Personen sein, wenn auch dieselben nicht auf dem Wege eines Wettbewerbes aufgenommen worden sind. Ich glaube, der RR. Paris hat es dann wiederum zugegeben, daß es nicht Schuld des Personals ist, keinen Wettbewerb mitgemacht zu haben, weil ja keine Wettbewerbe stattgefunden haben. Aber irgendwelche dürften doch auch einen Wettbewerb gewonnen haben und deswegen möchte ich nicht, daß durch diese Bestimmung, wenn sie hineinkäme, dieses Personal, d. h. das direkt aufgenommene, von vornherein von irgendwelcher Beförderung ausgeschlossen bliebe. Seine wir uns doch klar: die höheren Stellen sind begrenzt und wenn diese einmal durch das überstellte Personal besetzt werden müssen, wie gerade der RR. Paris verlangt, dann sind keine Stellen mehr für das direkt aufgenommene Personal da. Halten wir uns dann auch vor Augen, daß auch das direkte Personal bestimmte Funktionen auszuüben hat. Auch das direkte Personal ist bestimmten Ämtern zugeteilt worden und diese Funktionen bleiben auch in Zukunft noch aufrecht. Ja, vielleicht erfordern gerade diese Funktionen oder die Ausübung dieser Funktionen eine höheren Grad. Warum soll man dann vielleicht einen, der vom Staat der Region überstellt worden ist und diese Funktionen nicht ausübt oder vielleicht auch nicht als geeignet erachtet wird, dieselben auszuüben, in den bestimmten Grad hineingeben, der notwendig ist, um dieses Amt zu bekleiden? Es würde also eine große Ungerechtigkeit herauskommen. Meines Erachtens ist es gerade so am besten, daß man es der Ermessensfreiheit des Ausschusses überläßt, die Beförderungen vorzunehmen, mögen diese Beförderungen nun das überstellte oder auch das direkt aufgenom-

mene Personal betreffen. Ich muß also schon ganz offen sagen, daß ich mich gegen diese Forderung des überstellten Personals aussprechen muß, weil sie ungerecht ist, und ich glaube, der Ausschuß wird wohl den richtigen Weg finden, um diese Bestimmung, d. h. die Bestimmung des 4. Absatzes des Art. 22, anzuwenden.

ARBANASICH (P.S.I.): Volevo anzitutto pregare il Presidente del Consiglio di tenere conto che, avendo letto anche l'emendamento presentato dalla Giunta che è da ritenersi di materia non pertinente a quella che stiamo discutendo, può essersi ingenerata una confusione. L'articolo presentato dalla Giunta, che porta il n. 2 non è in discussione; pertanto la lettura fatta dal Presidente non doveva avere luogo. Esso prenderà il n. 2 se viene accettato l'emendamento soppressivo da parte della Giunta. Questo perchè la Presidenza sappia che l'articolo letto non è in discussione. In merito all'articolo che noi stiamo discutendo, mi pare che la richiesta del personale non sia da scartarsi così senza una più approfondita valutazione, perchè che cosa chiede in sostanza il sindacato? Chiede che il personale comandato, il quale è venuto a prestare servizio nella Regione, che lo ha prestato per un determinato periodo, e lo ha prestato evidentemente con condizioni di merito ecc., nei limiti delle disponibilità dell'organico, — e noi sappiamo che l'accesso ai posti, è sempre una questione di merito e pertanto il personale comandato ed il personale assunto si trovano in posizione di uguaglianza e concorrano in base al merito ed ai titoli che posseggono alla copertura dei posti di ruolo — sia posto sullo stesso piano. Mi pare che sia giusto chiedere l'equiparazione nella graduatoria e quindi nell'aspirazione alla copertura dei posti e non mettere l'uno o l'altro in posizione di inferiorità. Mi pare che il nocciolo della questione è tutto qui, quando si verificano delle vacanze l'accesso ai posti disponibili deve avvenire in base ad una graduatoria, ed alla graduatoria mi pare ovvio che abbiano il diritto di partecipare quelli che hanno uguali requisiti che sono merito, anzianità, titoli. Merito, anzianità, titoli, che non hanno importanza se sono acquisiti nel corso della dipendenza dalla Regione o nel corso di un rapporto misto fra Regione e Stato, perchè anche lì vengono a maturarsi diritti di anzianità, di merito e di titoli.

Quindi mi pare che la norma dovrebbe avere questo spirito: porre il personale che attualmente presta servizio in Regione, sia direttamente assunto sia comandato, su un piano di parità. E credo che la Giunta farebbe bene ad esaminare questo aspetto del problema e non creare posizioni di privilegio a favore dei comandati o dei direttamente assunti. Questa la sostanza della richiesta.

SCOTONI (P. C. I.): Quando discutemmo quella legge ed arrivammo all'art. 22 io feci osservare che la norma dell'art. 22 poteva determinare delle situazioni di sperequazione. Se ben ricordo, prospettai quindi l'ipotesi di due dipendenti della Regione che praticamente lo stesso giorno avessero iniziato il lavoro presso la Regione stessa, uno direttamente assunto, l'altro invece in posizione di comando e come non di ruolo dello Stato. Siccome lo Stato poi quando ha emesso i ruoli transitori non ha riconosciuto tutta l'anzianità effettiva di questo servizio effettivamente svolto, avrebbe potuto determinarsi una situazione, e certamente in teoria si può ancora prevedere che possa determinarsi, anche se i casi pratici ovviamente non li posso conoscere, di due persone che, entrate lo stesso giorno a prestare servizio presso la Regione, una avrebbe riconosciuta una anzianità, e l'altra riconosciuta una anzianità $x - y$. Mi pare che quello che allora non risultò chiaro, questa volta, almeno come esigenza, risulti chiaro dalle proposte che sono state formulate, anche se poi successivamente per difficoltà di formulazione, penso, vengano ritirate.

Credo che se da parte dell'amministrazione si entrerà in questo ordine di idee non dovrebbe poi essere difficile trovare una formula che riconosca che il servizio del personale di cui all'art. 22 non potrà essere inferiore, il servizio riconosciuto, a quello effettivamente prestato presso la Regione.

DALSASS (S.V.P.): Der RR. Arbanasich hat wohl die Bestimmung nicht genau durchgelesen, die vom überstellten Personal vorgeschlagen wird: « I benefici del 4° comma dell'art. 22 della legge devono essere estesi ». Er verlangt gleiche Behandlung für die direkt Aufgenommenen und für die Überstellten. Ich glaube, wenn er sich gerade für diese Bestimmung ausspricht, ist die Ungleichheit erst recht gegeben, denn wenn diese höheren Stellen,

wie ich bereits vorhin gesagt habe, ausschließlich vom überstellten Personal besetzt werden, ist es überhaupt aussichtslos, daß ein direkt Aufgenommener in eine solche Stelle hineinkommen kann. Die Ungerechtigkeit würde gerade dann eintreten, wenn diese Bestimmung angenommen würde, und der RR. Arbanasich würde, indem er sich für diese Bestimmung einsetzt, den gegenteiligen Effekt erreichen. Was dann den Vorschlag des RR. Scotoni betrifft, daß z. B. bei zwei Beamten, von denen der eine vom Staat und der andere von der Region aufgenommen worden ist, dem einen ein bestimmtes Dienstalter anerkannt wird und dem anderen wieder ein anderes Dienstalter — d. h. daß sie wohl gleichzeitig aufgenommen wurden, ihnen jedoch nicht dasselbe Dienstalter anerkannt wird — dürfte dies die Sache absolut nicht regeln, auch wenn man seinen Vorschlag annimmt, die Dienstzeit anzuerkennen, die ein Überstellter bei der Region effektiv geleistet hat. Es kann nämlich sein, daß einer im Jahre 1949 oder 1950 direkt aufgenommen worden ist. Es kann sein, daß einer im Jahre 1953, 1954 oder 1955 vom Staat als Überstellter übernommen worden ist, der in den sogenannten « ruoli aggiunti » war. Es tritt also auch deswegen keine Besserung ein, wenn wir den Vorschlag des RR. Scotoni annehmen. Ich möchte nochmals betonen, daß es unmöglich ist, die effektive Dienstzeit des staatlichen Personals anzuerkennen, solange es nicht bei der Region gedient hat. Gerade deswegen befinden sich diese Beamten in einer schlechteren Stellung. Wir können die Karrieren nicht rekonstruieren, weil es nicht unsere Zuständigkeit ist. Dies war und ist Zuständigkeit des Staates. Ich möchte nicht, daß meine Darlegungen falsch aufgenommen werden. Ich spreche nicht gegen die Staatsangestellten und gegen die Überstellten. Sie haben ihren Dienst gut geleistet. Man darf aber nicht vergessen, daß andere ihn auch gut geleistet haben und deswegen die Gleichheit der Behandlung gegeben sein muß. Außerdem darf man nicht vergessen, daß einer, wenn er vom Staat der Region überstellt wurde, auch eine Zulage bekam und immer noch bekommt. Er hat also eine wirtschaftliche Besserstellung erfahren und dies ist schließlich auch eine Anerkennung für das überstellte Personal.

ODORIZZI (Presidente G.R. - D.C.): Dovrei dare una risposta al dr. Scotoni. Ricorderà probabilmente che quando si è fatta questa discussione in termini un po' diversi, ma quando si è messo in evidenza questo aspetto del rapporto, allora ebbi a rispondere che erano intervenute consultazioni con l'Ispettorato generale dell'ordinamento del personale per questa legge e con gli uffici legislativi dello Stato, i quali avevano sostenuto il principio che la Regione non potesse in nessun modo modificare lo stato giuridico che il personale dello Stato, avrà nel momento del suo transito nei ruoli regionali. Dopo è intervenuta la richiesta di contemperare un po' la situazione del personale dei ruoli aggiunti, considerata la norma che eravamo riusciti ad introdurre per quel personale non di ruolo dello Stato, norma con la quale al penultimo comma dell'art. 24 riconoscevamo il servizio prestato presso l'Amministrazione regionale in data anteriore all'inquadramento, l'art. 24. Ecco che allora intervennero altre trattative, per le quali sarebbe stato riconosciuto il potere di riconoscere il periodo prestato anche al personale dei ruoli aggiunti dello Stato, il periodo prestato presso la Regione. Ecco che allora noi abbiamo, come Amministrazione, accettato il concetto di inserire all'art. 2 di cui è proposta la soppressione: « Al personale dei ruoli aggiunti dello Stato che in base all'art. 22 della legge Regionale viene inquadrato nei ruoli organici della Regione, è riconosciuto anche il servizio prestato in qualità di non di ruolo presso l'Amministrazione regionale in posizione di comando. Il periodo di servizio non di ruolo riconosciuto ai sensi del presente comma, non può essere comunque superiore ai sei anni ». Senonchè sono gli interessati che ad un certo momento ci hanno chiesto di abbandonare questa norma. Non avremmo avuto difficoltà a mantenerla, perchè, ripeto, nel concetto eravamo riusciti ad ottenere un consenso con gli stessi uffici legislativi dello Stato, ma gli interessati ad un certo momento si sono accorti che la norma non serve allo scopo pensano che convenga abbandonarla, anche perchè, dice l'esposto che avete avuto tutti quanti, perchè è stato diretto a tutti i Consiglieri Regionali, « anche perchè si vedrà dopo, all'atto di applicazione della legge sull'ordinamento dell'organico del personale, se è vero

o non è vero che oltre trenta dipendenti con notevole anzianità di servizio nel medesimo posto attualmente occupato, sono stati collocati in ruoli in grado inferiore a quelli ottenuti da elementi con anzianità di servizio notevolmente minore e molto più giovani di età ». Questo lo vedremo. Comunque, per togliere di mezzo l'inconveniente, dicono gli interessati, non è la norma dell'art. 2 che avete previsto, e sul contenuto della quale sta insistendo Scotoni, se ho ben compreso, ma sarà quel qualche cosa d'altro che poi, più avanti, si potrà vedere di architettare se la situazione realmente lo richiederà.

SCOTONI (P.C.I.): Desidererei che anzitutto fosse chiarito quello che per me sembra un equivoco e cioè la richiesta del sindacato del personale comandato di abolire l'art. 2. Non so se i signori della Giunta hanno avuto contatti o ulteriori documenti in proposito, perchè quello che ho avuto io dice: « Si propone che l'attuale art. 2 venga eliminato e sostituito dal seguente ». Cioè dicono: per superare una situazione che creava 30 casi di disagio avete proposto l'art. 2; con l'art. 2 di queste situazioni di disagio ne restano 15. Noi proponiamo un altro art. 2 che nelle nostre intenzioni dovrebbe limitare il disagio. La Giunta dice: « No, non posso accettare il nuovo articolo, quello che ridurrebbe da 15 a zero le situazioni di disagio, perciò elimino anche l'art. 2 così come avevo proposto io che pure abbassava le situazioni di disagio da 30 a 15, perchè questo mi hanno chiesto ». Il ragionamento andrebbe bene se il sindacato avesse detto, e può darsi che parlando con voi abbia chiarito che questa è la sua intenzione, avesse chiesto comunque l'abolizione dell'art. 2 presentato dalla Giunta ed eventualmente come suggerimento ne proponesse un altro. Ma qui dicono: « Si propone che l'attuale art. 2 venga eliminato e sostituito ». E io devo intendere con uno migliore, ma che però non butta nel nulla neanche l'art. 2 come era stato proposto dalla Giunta.

Nè d'altronde mi pare che l'obiezione sollevata da Dalsass che si verrebbe ad incidere sullo stato giuridico, abbia notevole fondamento per costoro. Perchè per quello dello Stato di ruolo l'ultimo comma dell'art. 22 dice: « Al personale di ruolo dello Stato che, precedentemente all'assunzione in ruolo a seguito di concorso, abbia prestato

servizio non di ruolo presso la Regione, tale servizio verrà riconosciuto per intero anche ai fini previdenziali, purchè i servizi siano stati svolti in categorie e qualifiche analoghe. « Quindi per quelli di ruolo la legge regionale ha modificato l'anzianità che era stata riconosciuta dallo Stato. Il penultimo comma dell'art. 24 riconosce ai non di ruolo l'anzianità, quindi non solo modifica, ma crea un'anzianità che altrimenti non sarebbe esistita. E' possibile che siano solo quelli dei ruoli transitori che non possono avere un analogo beneficio senza infrangere quell'anzianità che era stata riconosciuta? è possibile che per quelli di ruolo si riconosca anche il servizio non di ruolo, per quelli non di ruolo si riconosca anche il servizio non di ruolo e per quelli dei ruoli aggiunti non si riconosca? Mi pare che non sia sostenibile, però se mi si può assicurare che gli interessati anzitutto, piuttosto che l'art. 2 come era previsto dalla Giunta preferiscono niente, allora contenti loro contenti tutti!

PRESIDENTE: Altri che chiede la parola? Nessuno, allora pongo in votazione l'emendamento della Giunta.

RAFFAELLI (P.S.I.): Scusi, Presidente!

PRESIDENTE: Lei chiede la parola?

RAFFAELLI (P.S.I.): L'emendamento della Giunta in che cosa consiste, secondo lei, nella soppressione dell'art. 2 e sostituzione con?...

PRESIDENTE: Sostituzione con il testo della Giunta.

RAFFAELLI (P.S.I.): Ma no, Presidente, mi permette di attendere che anche il Presidente della Giunta possa essere della partita.

PRESIDENTE: Lei mi ha detto, Presidente della Giunta, che questo emendamento è sostitutivo del testo dell'art. 2.

RAFFAELLI (P.S.I.): Scusi, completo la domanda. L'art. 2 che incomincia « Il personale del ruolo dei segretari comunali » è o non è sostitutivo dell'art. 2? No, evidentemente, mentre il Presidente del Consiglio ci voleva far votare la sostituzione. E' quello che le dico!

ODORIZZI (Presidente G.R.-D.C.): Sono due materie totalmente diverse!

PRESIDENTE: Ma lei mi deve chiarire!

ODORIZZI (Presidente G.R. - D.C.): La prima proposta è la soppressione dell'art. 2.

MOLIGNONI (P.S.D.I.): Come è stato redatto dalla commissione.

ODORIZZI (Presidente G.R. - D.C.): Come è stato redatto dalla commissione, tenuto conto che la richiesta è venuta alla categoria interessata. Lo emendamento è un nuovo articolo, non è un emendamento, è un nuovo articolo che riguarda la posizione del personale del ruolo dei segretari comunali. Era previsto come l'art. 3; dal momento che l'art. 2 viene soppresso se il Consiglio è d'accordo di sopprimerlo, diventa art. 2, ma disciplina una situazione totalmente diversa, dei segretari comunali. Quindi la proposta è di soppressione dell'art. 2, e la proposta di approvazione ulteriore di un nuovo articolo 2 di tutt'altro contenuto.

PRESIDENTE: E' stato presentato un emendamento di soppressione dell'art. 2.

E' stato presentato un testo, a firma Scotoni-Raffaelli - Arbanasich, di un nuovo articolo 2, per cui ammesso che il Consiglio approvasse l'emendamento soppressivo dell'art. 2, c'è la proposta di un testo dell'art. 2 della Giunta e la proposta di un testo che sarà articolato 2 bis o 3. Il nuovo testo dell'art. 2 o 2 bis suonerebbe: « I benefici previsti dal quarto comma dell'art. 22 della legge regionale 7 settembre 1958 n. 23 possono essere estesi a tutti gli aventi diritto limitatamente ai posti disponibili nell'organico delle singole carriere e per le qualifiche inferiori a quelle di direttore di divisione ».

Ma io penso che possiamo mettere in votazione la proposta soppressiva dell'art. 2 attuale. Pongo ai voti l'emendamento soppressivo dell'art. 2 come proposto dalla commissione: maggioranza favorevole, due contrari, sei astenuti.

Adesso abbiamo qui la proposta di un nuovo art. 2 e un nuovo art. 2 bis, quello della Giunta e poi quello che ho letto un momento fa.

CORSINI (P. L. I.): Potrei fare una proposta e cioè che senza che questo costituisca posposizione di nessun genere ma per la sola utilità nel corso della discussione, si passasse alla discussione dell'emendamento presentato da Raffaelli perchè questo emendamento è inerente all'argomento trattato fino adesso, mentre l'emendamento presentato dalla Giunta riguarda situazioni completamente diverse, altrimenti dobbiamo riprendere la discussione su questo tema.

PRESIDENTE: Siccome l'emendamento Arbanasich ecc. riguarda parzialmente il tema già trattato all'art. 2 soppresso, ed in parte tratta il tema previsto all'art. 2, possiamo mettere in votazione ed in discussione prima questo e poi l'altro, quello della Giunta, che non tratta il tema dell'articolo soppresso. Perciò chi chiede la parola sulla proposta Arbanasich? Un emendamento non esclude l'altro, sono due materie diverse.

SCOTONI (P.C.I.): Si può fare prima quello dei segretari comunali.

RAFFAELLI (P.S.I.): Così si chiarisce tutto; specialmente per chi sta leggendo il giornale la cosa diventa chiara!...

PRESIDENTE: La parola al cons. Corsini.

CORSINI (P. L. I.): Posso domandare la parola? E' una materia, come ha detto il Presidente della Giunta, in cui una parola in più o in meno rischia di creare delle difficoltà e delle complicazioni che compromettono tutta quanta la struttura della legge e tutto l'inquadramento. Il problema è di una gravità anche di natura morale. Ci siamo tutti sforzati di trovare una soluzione che non ponga nessuno, nè della categoria dei direttamente assunti, nè dei comandati, nè le singole persone in condizioni peggiori di quella che spetterebbe per una giustizia distributiva. Si presenta un emendamento, confesso che ho bisogno di un po' di tempo per capire che cosa significhi, per questo chiedo un'illustrazione anzitutto. E' una materia seria.

PRESIDENTE: L'illustrazione possono darla i firmatari.

ARBANASICH (P.S.I.): E' evidente che mentre la discussione si svolge e ci si consulta re-

ciprocamente tra la Giunta che aveva fatto le sue proposte, i tecnici della Regione che esprimono anch'essi il loro parere, i Consiglieri che fanno uno sforzo per esaminare la sostanza dell'una e dell'altra proposta, si è venuta a creare una serie di perplessità e dubbi da parte di tutto il Consiglio, che meriterebbe un breve periodo di sospensione per un esame di questa materia. Perchè qui c'è la convinzione da un lato che l'eccessiva discrezionalità lasciata alla Giunta possa essere elemento di limitazione di determinati diritti, dall'altro che la estensione di una norma obbligatoria crei delle situazioni di pratica impossibilità di applicazione giusta della norma, per cui queste esigenze dovrebbero trovare, nella formulazione di uno o più articoli, la loro contemperazione. Mi pare che la richiesta di una breve sospensione per una riunione tra elementi di Giunta e tecnici e qualche Consigliere potrebbe portare ad una conclusiva proposta in questa materia.

La sostanza della nostra proposta è questa: il personale comandato, attraverso le sue proposte, mette l'accento sulla estensione a tutti gli aventi diritto del quarto comma dell'art. 22, che prevede la possibilità di assegnare un inquadramento alla categoria superiore quando esistano determinati requisiti di merito e di anzianità. La proposta fatta da me rispecchia lo stesso articolo proposto dal personale con due limitazioni: che anzichè affermare tassativamente che *devono* essere estesi, noi diciamo *possono*, anche se questo risulti un po' pleonastico, perchè già il quarto comma dell'art. 22 dice « può essere concesso ». E' una limitazione dei gradi fino al settimo con esclusione dal sesto in avanti, il che è indubbiamente un principio non estremamente giusto ma che pensiamo, almeno pensavamo potesse riuscire a superare le difficoltà, dovute al fatto della limitatezza dei posti per i gradi elevati.

Non vi è dubbio però che noi stessi, proponendo questo emendamento, abbiamo le nostre preoccupazioni che potremmo dissipare, ritengo, solo in un ulteriore esame di questa materia; a meno che non si possa arrivare ad una formulazione che lasci la possibilità di una successiva regolamentazione, per la quale però noi chiediamo che siano sentite le categorie interessate. Però la mia preoccupazione è che probabilmente questa definizione, che noi daremo in questa tornata del Consiglio, lascerà delle

perplessità, per cui il Consiglio dovrà inevitabilmente su questa materia ritornare, a meno che non ci mettiamo adesso tutti insieme a fare uno sforzo per dare una norma che risponda almeno a quella che è la preoccupazione del Consiglio di non creare ingiustizie e preferenze. Mi pare che lo sforzo che stiamo facendo miri a questo: non creare sperequazioni di trattamento fra il personale comandato ed il personale assunto. In questo spirito cerchiamo di lavorare; bisogna vedere se effettivamente qualche volta la formulazione dell'articolo non tradisca le nostre intenzioni.

ODORIZZI (Presidente G.R. - D.C.): Guardate, è una questione di metodo. Non è possibile in una materia del genere affrontare *ex abrupto* norme nuove. Non è possibile, ci esponiamo ad errori sicuri. Quando 4 o 5 giorni fa fu fatta la proposta di sospendere la trattazione dell'argomento perchè la commissione affari generali potesse fare un lavoro più tranquillo di quello che non sia stato consentito dal metodo di discussione che abbiamo in Consiglio, aderii volentieri, perchè pensavo che la cosa fosse pratica, appunto data la natura della materia. La commissione si è riunita, ha esaminato questo testo e le ulteriori proposte pervenute alla Presidenza del Consiglio per quegli articoli 8, 9 e 10, ed è arrivata, mi pare, all'unanimità, perchè non c'è stata una relazione scritta, a convenire sulla proposta che la Giunta aveva fatto e che aveva fatto il Presidente del Consiglio Regionale. Adesso *ex abrupto* modificare di nuovo la cosa è esporsi a pericoli. Lo spirito esposto dal cons. Arbanasich è senza dubbio presente in tutti, ma temo che il metodo come quello che stiamo adottando, di inserire innovazioni così su due piedi, sia il peggiore che possiamo adottare.

Ora, dal momento che la commissione ha già fatto l'esame di questa materia, l'ha fatto giungendo a conclusioni unanimi, direi di restare un po' a queste, perchè altrimenti contro la vostra buona volontà, contro la nostra buona volontà e di tutti, finiremmo con il fare confusione ulteriore. In ogni caso guardate di comprendere questo emendamento dove si dice: « I benefici pervisti dal quarto comma dell'art. 22 della legge regionale 7-9-1958 n. 23 possono essere estesi »; già il fatto « possono » al posto del « devono » mi esporrebbe a una dispo-

zione positiva verso i proponenti. C'è però una affermazione « estesi a tutti gli aventi diritto ». Che cosa vuol dire esattamente « aventi diritto », non saprei stabilirlo in questo momento. E' una frase generica che non so che cosa mi porta. E poi « ai posti disponibili nell'organico delle singole carriere e per le qualifiche inferiori a quella di direttore di Divisione ». Per quale ragione questo differenzamento? Sarebbe utile che restiamo a quello che abbiamo fatto. Ho già detto nel primo intervento che questa è la prima legge aggiuntiva alla legge fondamentale, che ne dovremo fare delle altre. Se risulterà nell'applicazione pratica la possibilità di togliere di mezzo, a ragion veduta, dopo aver fatto l'esperimento pratico dell'inquadramento, la possibilità di togliere di mezzo qualche disparità, che nessuno vuole giustificare, lo faremo con un successivo provvedimento. Ma oggi non continuiamo ulteriormente la fatica reciproca, con le migliori intenzioni, ma probabilmente con chissà quali inconvenienti involontariamente determinati. Per conto mio starei prudentemente al lavoro fatto dall'amministrazione e dalla commissione, impegnandoci, non ho alcuna difficoltà a dire, a presentare eventuali, secondo me prevedibili, ulteriori aggiunte, quando nell'applicazione pratica di quello che abbiamo già disposto, risultassero queste o altre disparità che si possono veramente togliere di mezzo senza fare un altro pateracchio, perchè, come ho detto, la presenza di circa 10 categorie diverse di personale crea una complicazione che è al di sopra della migliore volontà.

Ecco perchè direi: non insistete nel vostro emendamento, sicuri che eventualmente dopo, in sede di applicazione pratica, se risultasse la possibilità, a ragion veduta, di fare realmente qualche ulteriore modificazione per togliere di mezzo qualche disparità, lo faremo, perchè nello spirito certamente ci troviamo tutti uniti.

SCOTONI (P.C.I.): Posso essere d'accordo che la materia è tale per cui un emendamento e una proposta su due piedi è difficile valutarli. Faccio presente che la proposta non fa, in buona parte, che prendere quanto proposto dal sindacato nella nota del 23 giugno 1959. Quindi molte di quelle osservazioni e meditazioni che potevano

essere necessarie ad affermare il senso di questo emendamento, dovevano essere concluse da coloro che hanno valutato l'art. 2 presentato 15-20 giorni fa dal sindacato. Di diverso, in sostanza, c'era un « può » al posto del « deve », che, come dice Arbanasich, è forse pleonastico. Perchè già l'art. 4 diceva « può », però unito a quella frase « coloro che hanno diritto » poteva sembrare forse obbligatorio e quindi abbiamo dovuto ribadire il concetto del « può ».

Quali sono gli aventi diritto? Non pretendo di dare una interpretazione, ma mi sembra che dovrebbero essere coloro che, come dice il quarto comma dell'art. 22, sono in possesso dell'anzianità e dei titoli richiesti per la promozione. Infatti se fosse stato detto « può essere esteso », allora a chi? a tutti? a tutti i nuovi assunti? a coloro che hanno maturato l'anzianità? perchè la esclusione dei gradi superiori? Per questo semplice motivo: in commissione, la Giunta o chi la rappresentava, riferì che uno dei motivi fondamentali per la ripulsa di questa proposta del sindacato era proprio perchè per i gradi superiori si sarebbe creata una situazione difficile, anche in relazione al fatto che per taluni gradi elevati difficile era dare con legge una promozione che prevede una prova, una valutazione, che non è collegata soltanto ad una anzianità dove allora la legge può ridurre questa anzianità e conferire la qualifica superiore, ma dove ci vuole una valutazione da parte della amministrazione sulla qualità, sembrerebbe effettivamente poco. Giusto che la legge, scavalcandola, attribuisce indiscriminatamente, non potendo evidentemente fare alcuna valutazione. Questi erano i motivi della nostra proposta.

PRESIDENTE: Altri che chiede la parola? Pongo ai voti l'emendamento di Arbanasich, Raffaelli: 7 favorevoli...

SCOTONI (P.C.I.): I soliti sette!

PRESIDENTE: Ventitre contrari, 7 astenuti. Chi chiede la parola sulla proposta della Giunta? La proposta della Giunta è posta ai voti: approvata all'unanimità. Questa diventa l'art. 2. E' stato presentato a firma di Dalsass, Kapfinger la richiesta di istituzione di un art. 2 bis, del seguente te-

nore: « Ai fini di cui al terzo comma dell'art. 24 della legge regionale 7-9-1958 n. 23 viene riconosciuto anche il servizio prestato dai laureati in scienze agrarie sotto il controllo degli Ispettorati provinciali dell'agricoltura in qualità di controllori zootecnici retribuiti a cottimo ».

BRUGGER (S.V.P.): Ich bitte um das Wort, um den Abänderungsantrag, der vielleicht bis jetzt auch wenig diskutiert worden ist, zu begründen. Es handelt sich dabei nicht darum, daß man dem Gesetz irgendeine andere Richtung geben oder daß andere Bestimmungen des Gesetzes dabei irgendwelche Änderungen erfahren sollten. Es handelt sich dabei — und ich beziehe mich auf die vorherige Darlegung des Präsidenten des Regionalausschusses — sozusagen um einen Sonderfall, der sehr ungerecht behandelt würde, wenn man die Bestimmungen des Gesetzes, wie sie hier vorgesehen worden sind, ohne eine Ausnahme zu machen, anwenden würde. Es ist dies ein Einzelfall, der im Zusammenhang mit einer verspäteten Staatsbürgerschaftsgenehmigung steht. Es ist nicht auf das Verschulden der einzelnen Person zurückzuführen, sondern es ist eine höhere Gewaltmaßnahme gewesen, daß sie die Staatsbürgerschaft nicht bekommen konnte, als sie alle übrigen berechtigterweise bekamen und obwohl sie in der gleichen Lage war wie die, die sie bekommen hatten. Warum sollte man dann nicht auf diese Weise die Zufügung eines Unrechts durch Versäumnis oder Verspätung wieder gutmachen, indem man die Dienste, die im Interesse einer früher staatlichen und jetzt regionalen Dienststelle geleistet worden sind, so berücksichtigt, wie bei jedem anderen. Ich würde deswegen dringend ersuchen, diesen Ausnahmefall, der das Gesetz sonst in keiner Weise abändert oder in eine andere Richtung lenkt, genehmigen zu wollen.

PRESIDENTE: Essendo stato ritirato questo emendamento procediamo all'art. 3. Non sono stati presentati emendamenti all'art. 3.

Art. 3

Il personale non di ruolo dipendente dagli enti pubblici locali può essere inquadrato nei ruoli regionali nei modi, termini e condizioni previsti

dall'art. 24 della legge regionale 7 settembre 1958, n. 23.

La domanda di inquadramento è presentata dall'interessato entro il termine previsto dall'art. 8 della presente legge.

Pongo ai voti l'art. 3: unanimità.

Art. 4

Alle Commissioni giudicatrici dei concorsi per titoli di cui all'art. 24 della legge regionale 7 settembre 1958, n. 23, sono attribuiti i poteri del Consiglio di amministrazione, per quanto concerne la formazione della graduatoria per le promozioni del personale alle qualifiche immediatamente superiori a quelle iniziali delle singole carriere, fatta eccezione per il personale di cui alla carriera direttiva della tabella E) allegata alla legge regionale 7 settembre 1958, n. 23.

Quest'ultima parte è un emendamento della Commissione. Pongo ai voti l'art. 4: unanimità.

Proposta di istituzione di un articolo 4 bis, a firma Kapfinger-Brugger-Benedickter.

Art. 4 bis

« Nei concorsi interni ed esterni indetti dall'amministrazione Regionale per l'ammissione agli impieghi, il concorrente che ne faccia richiesta, può svolgere le prove nella propria lingua materna, fermo restando l'obbligo della conoscenza della lingua non materna ai sensi dell'art. 19 della legge regionale 7 settembre 1958 n. 23 ».

Questo è stato accolto dalla Commissione. Pongo ai voti questo articolo di nuova istituzione: maggioranza favorevole, 3 astenuti.

Il personale di cui all'art. 24 della legge regionale 7 settembre 1958, n. 23, che, alla data del 23 settembre 1958, abbia superato i limiti di età previsti dalle vigenti disposizioni per il collocamento a riposo, o che raggiungerà entro un quinquennio da tale data, può essere inquadrato nei ruoli regionali e trattenuto in servizio fino al compimento del 70° anno di età.

E' posto ai voti l'art. 5: unanimità.

Leggo il testo della commissione riguardo all'art. 6.

Art. 6

Il personale di cui agli articoli 22 e 23 della legge regionale 7 settembre 1958 n. 23, che abbia i requisiti per essere collocato a riposo, a norma delle vigenti disposizioni, entro il 31 dicembre 1963, può continuare, fino all'acquisizione dei suddetti requisiti, a prestare servizio in posizione di comando senza che la Regione provveda alla sua sostituzione.

Detto personale, dopo un anno di permanenza nella posizione sopra indicata, è posto in soprannumero.

Qui c'è una proposta di Turrini-Odorizzi-Dalvit che sostituisce l'art. 6 nelle parti sottolineate.

ODORIZZI (Presidente G.R.-D.C.): La parte sottolineata è nuova, è stata approvata dalla commissione all'unanimità.

PRESIDENTE: Leggo l'emendamento della Giunta che è stato approvato dalla commissione.

In deroga a quanto disposto dal secondo comma dell'art. 32 della legge regionale 7 settembre 1958, n. 23, il personale di cui agli artt. 22 e 23 della legge medesima, che abbia i requisiti per essere collocato a riposo da parte dell'Amministrazione di provenienza, a norma delle vigenti disposizioni, entro il 31 dicembre 1963, può continuare a prestare servizio in posizione di comando fino all'atto del collocamento in quiescenza senza che la Regione provveda alla sua sostituzione.

Per il personale comandato appartenente al ruolo dei sottufficiali, guardie scelte e guardie dei servizi dell'Economia montana e delle foreste (Corpo forestale dello Stato) il termine di cui al primo comma del presente articolo è prorogato al 31 dicembre 1965.

Il personale contemplato nel presente articolo, dopo il secondo anno di permanenza nella posizione sopra indicata, è posto in soprannumero.

Questo è stato approvato dalla commissione per cui non esiste più il testo della commissione letto prima.

E' posto ai voti l'art. 6: unanimità.

Sull'art. 7 non ci sono emendamenti, c'è solo

una proposta di un art. 7 bis, ma il 7. si può anche trattare.

Art. 7

Le domande di inquadramento nei ruoli regionali del personale di cui agli articoli 22 e 23 della legge regionale 7 settembre 1958, n. 23, devono essere presentate entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

ODORIZZI (Presidente G.R. - D.C.): Abbiamo fatto una proposta di emendamento portando da 30 a 60 per accogliere tale richiesta di attesa, di cui è stato parlato in discussione generale.

CORSINI (P.L.I.): Nella discussione generale si era anche parlato della possibilità, Presidente, di aumentare ancora di altri 30 giorni arrivando a 90 giorni, e mi pareva, se ricordo bene che il Presidente della Giunta non fosse contrario e pertanto formulo in modo esplicito questo ulteriore prolungamento.

ODORIZZI (Presidente G.R.-D.C.): Sempre tenuto conto che con ciò si tratta di vedere in tutti i modi possibili le soluzioni soddisfacenti, siamo d'accordo anche di portare a 90 giorni.

DALSASS (S.V.P.): Der Ausschuß hat sich die Sache nicht gerade gut überlegt, wenn er jetzt auf 90 Tage zurückkommt. Es ist nicht dasselbe, wie der Präsident des Regionalausschusses gerade sagt, denn wenn wir diesen Termin in Betracht ziehen, sind es 30 Tage nach Inkrafttreten des Gesetzes. Das Gesetz dürfte höchstwahrscheinlich 30 Tage in Rom sein; dann verstreichen noch 15 Tage mit der Veröffentlichung und innerhalb von 30 Tagen nach der Veröffentlichung würde der Termin daher verfallen, wenn er wie von der Kommission, bzw. das erstemal auch vom Ausschuß vorgeschlagen, angenommen würde. Nun möchte man diesen Termin auf 90 Tage verlängern. Ich komme dabei auf eine Erklärung des Präsidenten des Regionalausschusses zurück, der sagte, es sei unbedingt notwendig, daß die Einstufungen alle gleichzeitig erfolgen, daß man nicht die einen vorher und die anderen nachher einstuft. Ich möchte den Ausschuß darauf aufmerksam ma-

chen, daß gerade dieser Termin von 90 Tagen mehreren Hunderten von Beamten zum Schaden gereicht, weil sie die Einstufung nicht erhalten können, die dadurch verzögert wird. Der Herr Präsident des Regionalausschusses hat vor einigen Tagen erklärt, daß man bis zum 23. September zuwarten müßte mit welchem Datum einige Beamte aufgenommen worden wären, die in diesem Falle auch eingestuft werden könnten. Dieser 23. September wird erreicht, wenn man den Termin von 30 Tagen beläßt. Sonst müssen sämtliche Beamte noch zusätzlich 60 Tage warten, bis die Einstufung erfolgt. Es bedeutet eine Verzögerung für sämtliche Beamte: und glauben Sie nicht, daß in diesen eventuell zusätzlich gewährten 60 Tagen die Lösung erfolgt, die vom RR. Ceccon aufgezeigt worden ist, d. h. daß in Rom ein einschlägiges Gesetz zugunsten der Staatsbeamten, die bei der Region Dienst leisten, verabschiedet werden könnte. Dieses Gesetz kommt deswegen in diesen Tagen nicht heraus! Wir stehen jetzt vor den Sommerferien und ich glaube, wir machen uns zu große Illusionen darüber, daß man in dieser Zeit in Rom ein solches Gesetz verabschieden könnte. Dieser Termin von 90 Tagen hat nur die Wirkung, sämtliche Einstufungen zu verzögern: einen Nutzen zieht daraus niemand. Deswegen würde ich schon ersuchen, daß man beim ersten Termin, dem Termin von 30 Tagen, bleibt. Es bedeutet nämlich keinen Nutzen, wenn man den Termin auf 90 Tage verlängert, denn wer optieren will, der optiert, und wer nicht optieren will, der weiß auch in 90 Tagen nicht, was er tun soll und optiert eben nicht.

CORSINI (P.L.I.): A me dispiace che a questa domanda da me fatta, e già accolta dal Presidente della Giunta, si sia sentita una voce di chi vuole contrastare, allegando un motivo: che doveva essere sentito per lo meno dieci anni precedentemente a questo momento. Tutti quanti d'accordo che questo problema deve essere condotto a termine, che tutti hanno necessità ed urgenza di essere sistemati, sia i direttamente assunti sia i comandati, però che adesso per un brevissimo termine di 30 giorni in più — perchè già eravamo di fronte alla proposta di 60 giorni e io non faccio che portarla a 90 — si voglia invocare tutta questa urgenza che,

proprio da parte di chi ha parlato, non è stata sentita per dieci anni, a me pare che veramente ci sia un altro motivo. Ha detto bene il Presidente della Giunta che si tratta di creare una condizione di maggiore facilità perchè ciascuno possa assumere le proprie responsabilità e decisioni a ragione, a completa ragione veduta. Sono d'accordo che tutto il personale ha bisogno di vedere risolta questa situazione, però avendo aspettato 10 anni, sono anch'essi della S.V.P. responsabili di questo ritardo e si può aspettare ancora 30 giorni.

ODORIZZI (Presidente G.R. - D.C.): Volevo dire questo a Dalsass. L'ispettorato del personale ha già avuto disposizione di utilizzare questo termine in tutti i modi possibili predisponendo l'adempimento che la legge prevede agli effetti del concorso interno e così via, in maniera che in ogni caso il tempo non trascorrerà inutilmente. Penso anch'io che dopo tanto che si è dovuto attendere per le notevolissime difficoltà della materia, 30 giorni in più non dicono niente e non creano situazioni di danno. Fra il resto non è che l'anzianità venga disconosciuta di questi 30 giorni di servizio in più. Se invece con ciò si riesce ad ottenere uno stato di maggiore persuasione da parte dell'altro gruppo dei dipendenti, quale quello dei comandati, il vantaggio morale che ne conseguirà al fine della fusione di questi due tipi di personale sarà relevantissimo. Quindi penso che non ci sia danno per i direttamente assunti, un po' perchè di fatto riusciremo ad utilizzare bene il tempo e se ci fosse anche un ritardo di 30 giorni, ciò che non penso, è un ritardo che possiamo sopportare volentieri, nel complesso della materia, quando il fine è quello di vedere di creare un maggiore stato di persuasione in tutti.

PRESIDENTE: Siccome qui ci sono parecchi Consiglieri che hanno chiesto la parola, è meglio continuare nel pomeriggio, perchè credevo che fosse un articolo pacifico. Riprendiamo alle ore 15.

(ore 12.45).

Ore 15.15.

PRESIDENTE: La seduta è aperta. Continua la discussione sull'art. 7. La parola al cons. Scotoni.

SCOTONI (P.C.I.): Vorrei chiedere chiarimenti in relazione a quelle notizie che sono state fornite ai Consiglieri da parte del sindacato del personale comandato presso la Regione nella memoria aggiuntiva. Infatti nella memoria aggiuntiva del 23 giugno viene detto che la Giunta Regionale aveva preparato un regolamento, all'art. 139 del quale veniva regolata la materia delle domande presentate dal personale di ruolo dello Stato e non di ruolo dello Stato e della Regione ed enti locali ecc. e veniva detto che l'eventuale non accettazione della domanda di inquadramento presso la Regione fatta da questo personale sarà disposta con decreto motivato del Presidente della Giunta Regionale, previa delibera della Giunta stessa. Un secondo comma stabilisce che la non ammissione al concorso per titoli di cui all'art. 24 della legge regionale sarà disposta soltanto per difetto dei requisiti prescritti con decreto motivato del Presidente della Giunta Regionale, previa deliberazione ecc. ecc.

La Corte dei Conti fece osservare che non sembrava si potesse riconoscere una facoltà discrezionale alla Giunta nell'accettazione o meno di queste domande, se non cioè la facoltà di vedere se i requisiti obiettivi, che vengono richiesti, sussistevano o meno. Allora la Giunta, mi pare, ha cambiato l'art. 113 del regolamento, stabilendo che la non ammissione al concorso per titoli di cui all'art. 24 della legge regionale, sarà disposta soltanto per difetto dei requisiti prescritti con decreto motivato del Presidente della Giunta Regionale, previa deliberazione della Giunta. Rimane però non disciplinato il caso, mi pare, delle domande presentate dal personale di cui all'art. 22 e 23; questo caso sembra trovare soluzione adesso nell'art. 7 del disegno di legge che stiamo esaminando, dove si dice che le domande devono essere presentate entro 30 o 90 giorni. Però rimane aperto il problema: l'eventuale ripulsa, non ammissione, delle domande per il personale di cui agli art. 22 e 23, sarà motivata? Questo è quanto nel primo esposto del personale veniva richiesto, dove si proponeva che all'art. 7 venisse aggiunto un secondo comma del seguente tenore: « La non accettazione delle domande di inquadramento sarà disposta con decreto motivato del Presidente della Giunta.

Desidererei appunto conoscere se la Giunta ha esaminato questo aspetto e se comunque, anche qualora non pensi opportuno di inserire questa disposizione, sia però già fin d'ora orientata a motivare l'eventuale non accettazione delle domande di inquadramento del personale di cui agli art. 22 e 23.

ODORIZZI (Presidente G.R. - D.C.): In Giunta questo argomento, cons. Scotoni, non l'ho portato. Ma è stato prospettato in riunione alla quale furono presenti i rappresentanti del sindacato dei comandati e l'ispettorato del personale. La discussione non si è conclusa, in quanto da un punto di vista giuridico veniva prospettata la necessità di distinguere tra il personale che avesse uno stato giuridico presso di noi, quindi una posizione acquisita per la quale il nostro provvedimento dovesse essere motivato, e il personale che presso di noi questo stato giuridico definitivo non ha. Io, mentre ascoltavo dando a priori, per questioni di principio generale, la preferenza alla soluzione che nel regolamento del resto avevamo, sia pure senza approfondire, abbozzato, che il provvedimento doveva essere motivato, mentre dunque la preferenza sarebbe per questa soluzione, mi furono fatti presenti taluni casi personali, in cui proprio per ragione alle persone, forse sarà preferibile una soluzione contraria. Tuttavia il quesito non lo ho sottoposto alla Giunta e la Giunta non ha preso una decisione in merito. Quella tale modificazione è stata fatta in seguito ad un rilievo della Corte e non ci ha portato a considerare esplicitamente il tema che lei ci sottopone e che fu oggetto di una discussione ma non riferita in Giunta. Teoricamente la preferenza deve essere data alla soluzione che vede motivato il provvedimento. Se arriveremo di fatto ad una decisione del genere, questo dipenderà da un esame più accurato che faremo in sede di Giunta.

PRESIDENTE: A questo articolo è stato presentato un emendamento, a firma di Corsini, Ceccon e Mitolo: al posto di 30 giorni mettere 90 giorni.

PREVE CECCON (M.S.I.): On. Presidente, mi pare francamente che si sfondi una porta aperta. Ricordo benissimo come in occasioni della prima discussione di questo progetto legislativo proprio io ebbi occasione di dire che per contemperare quelli

che erano i desideri di coloro che volevano l'immediata applicazione della legge, cioè i direttamente assunti, e di coloro che invece amavano attendere per conoscere quali fossero le decisioni o le linee direttrici che il Governo intendeva assumere in questo delicato settore, pensavo che si potessero contemperare le due esigenze nel portare il termine da 30 a 90 giorni. Lei in quell'occasione disse che non ostava nessuna difficoltà all'accoglimento di questa proposta. Questo mi sembra vada mantenuto, in quanto anche stamane abbiamo sentito proprio dal cons. Dalsass come non sia compito della Regione invadere la sfera di competenza dello Stato, come non debba competere alla Regione la possibilità di ricostruire carriere di dipendenti negli organi e nei ruoli dello Stato. Ragion per cui dico che è essenziale per la Regione attendere di conoscere per lo meno le linee direttrici che lo Stato, con sua apposita legge, imposta dalla Costituzione, vorrà dare nel far passare o nel permettere il passaggio dei propri funzionari alle dipendenze della Regione. Per questo considero assolutamente necessari questi 90 giorni, a prescindere dal fatto delle ferie estive, perchè è logico che non potrà avvenire la promulgazione del decreto, ma lei sarà sempre messo nella possibilità di conoscere quelle che saranno le linee direttrici che ispireranno il Governo nell'emanare o nel prendere provvedimenti in base alle leggi delegate, che sappiamo essere ormai pronte e mature per una definitiva decisione.

I 90 giorni sono assolutamente necessari, perchè se ho ben capito quello che era l'intendimento esposto ieri dall'ex Assessore all'agricoltura e foreste, dovrei dire che gli impiegati che dai ruoli dello Stato passeranno ai ruoli regionali, hanno altro problema di fronte a loro da meditare, che è quello di riflettere come dovranno andare essi domani, che mi auguro lontano, ed Enna per impedire che ci vadano gli Altoatesini costretti a frequentare la scuola di Città Ducale, come abbiamo purtroppo sentito lamentare ieri. Per me il problema di fondo sarà proprio questo.

Comunque, on. Presidente, penso che questo limite di 90 giorni si possa senz'altro adottare.

PRESIDENTE: Altri che chiede la parola sull'emendamento?

DALSASS (S.V.P.): Perchè sull'emednamento? Sull'articolo!

KESSLER (D.C.): Sui 90 giorni!

DALSASS (S.V.P.): Il capo gruppo della D.C. legge il regolamento!...

NARDIN (P.C.I.): Come mai parli in italiano, domani senti Brugger!...

DALSASS (S.V.P.): Es ist der formelle Abänderungsantrag eingebracht worden, um diesen Termin von 30 Tagen auf 90 Tage zu erhöhen. Ich habe mich heute vormittags bereits dagegen ausgesprochen und da hat mich RR. Corsini angeklagt, daß eigentlich auch wir von der S.V.P. die Schuld hätten, daß diese Personalordnung so spät genehmigt worden sei. Ich möchte diese Anschuldiung abweisen, weil es absolut nicht am Platze ist, die Schwierigkeiten, die damals vor der Genehmigung der Personalordnung vorhanden waren, mit den jetzigen Schwierigkeiten irgendwie zu vergleichen. Jetzt sind es andere Schwierigkeiten viel geringerer Natur. Es handelt sich jetzt um das Gesetz, und zwar ob man es durchführt oder nicht, ob man es heute oder morgen durchführt. Ich bin nach wie vor gegen diesen Termin von 90 Tagen, denn ein solcher bleibt nicht bei 90 Tagen; es sind 140 Tage, die dem Personal ab heute gewährt werden und dieser Termin ist viel zu lang. Vielleicht ist es aber auch gut, ein wenig zurückzugreifen. Warum sind wir eigentlich hier, um über diesen Termin nochmals zu reden? Wir sind hier, um über denselben nochmals zu reden, sagen wir es nur ganz offen, weil der Präsident des Regionalausschusses gesetzwidrig gehandelt hat, weil er durch ein Rundschreiben den Termin, der im Art. 32 der Personalordnung enthalten war, nicht eingehalten, oder besser gesagt, aufgehoben hat. Es ist noch nie vorgekommen. Ja, durch ein Rundschreiben haben Sie dem überstellten Personal gestattet, nicht zu optieren, weil eine Neuregelung in Aussicht stände. Bitte, auch wenn eine Neuregelung in Aussicht stand, war es nicht Zuständigkeit des Exekutivorgans, eine Bestimmung des Gesetzes nicht zu beachten und sich über eine Entscheidung des Regionalrates hinwegzusetzen. Deswegen befinden wir uns heute wiederum hier, um

über diesen Termin zu debattieren. Und diese Gesetzwidrigkeit möchte man nun noch länger hinauszuziehen. Man möchte eben, anstatt sich mit 30 Tagen zu begnügen, sie nach Inkrafttreten des Gesetzes auf 90 Tage festlegen.

PRESIDENTE: Nessun altro chiede la parola? Pongo ai voti l'emendamento che propone di stabilire 90 giorni al posto dei 30 giorni.

DALSASS (S.V.P.): Ich glaube, auch die moralische Befriedigung, wenn man diese 90 Tage gewährt, dürfte sehr gering sein im Vergleich zum Nachteil, der daraus den übrigen erwächst. Der Präsident des Regionalausschusses hat gesagt, daß eine moralische Befriedigung für das betroffene Personal gegeben wäre. Es ist keine moralische Befriedigung, wenn wir bedenken, daß 500 Beamte zwei Monate später eingestuft werden, daß 500 Beamte auch eine Aufbesserung erfahren können, nicht alle, doch eine ansehnliche Zahl dürfte auch zum übergeordneten Grad befördert werden. Und dies ist eben der Nachteil, dies ist der Schaden, der daraus entsteht, wenn man den Termin auf so lange Zeit verlängert. Ich kann es nicht verantworten, daß man 500 Beamte wegen einiger, die noch nicht entschlossen sind zu optieren oder nicht, auf so lange Sicht, also auf 90 Tage, hinhält. Deswegen muß ich sagen, daß wir dagegen sein werden. Die Verantwortung, wenn ein Schaden entstehen sollte, sollen die anderen übernehmen.

PRESIDENTE: Cinque Consiglieri chiedono lo scrutinio segreto sull'emendamento.

(Segue votazione a scrutinio segreto).

Esito della votazione: 21 favorevoli, 16 contrari, 3 astenuti. L'emendamento è accolto.

Altro emendamento aggiuntivo a firma Vinante - Paris - Scotoni: « La non accettazione della domanda di inquadramento sarà disposta con decreto motivato del Presidente della Giunta Regionale ».

VINANTE (Segretario Questore - P.S.I.): Ritengo inutile illustrare l'emendamento, perchè se n'è parlato abbastanza.

ODORIZZI (Presidente G.R. - D.C.): E' accettato.

VINANTE (Segretario Questore - P.S.I.): La Giunta accetta, rinuncio quindi all'illustrazione.

PRESIDENTE: Altri che chiede la parola? E' posto ai voti l'emendamento: è approvato all'unanimità.

ODORIZZI (Presidente G.R. - D.C.): Non sa neanche Scotoni di avere avuto tanto!...

SCOTONI (P.C.I.): Sì, lo so!

PRESIDENTE: E' posto ai voti l'art. 7 con l'emendamento approvato: maggioranza favorevole, uno contrario, sei astenuti.

Adesso ci sono ancora sette emendamenti, di cui i Consiglieri hanno il testo ciclostilato. C'è un emendamento 7 bis, cioè un articolo di nuova istituzione. Poi c'è un emendamento sostitutivo del primo comma dell'art. 8 della legge regionale 7-9-1958 n. 23; poi ci sono tre emendamenti proposti dalla Presidenza del Consiglio, che si possono mettere alla fine.

C'è un emendamento 7 bis a firma Scotoni - Nardin - Mognoni del seguente tenore: « I posti della carriera esecutiva della Tabella F allegata alla L. R. 7 settembre 1958, n. 23, sono trasportati in aumento alle corrispondenti carriere della Tabella A allegata alla stessa legge ».

SCOTONI (P.C.I.): Per comprendere la portata di questo emendamento bisogna rifarsi all'art. 25 della legge, il quale dispone: « Ai fini del computo della anzianità di servizio richiesta per l'ammissione agli scrutini di promozione alle qualifiche di consigliere di seconda classe, segretario aggiunto applicato ed usciere o qualifiche equiparate, il servizio prestato in data anteriore all'inquadramento, nelle carriere o categorie corrispondenti, ivi compreso, per gli impiegati non di ruolo dello Stato, quello prestato nell'amministrazione di provenienza, è valutato per intero. L'anzianità di servizio maturata anteriormente all'inquadramento, nella parte non richiesta per la prima promozione, viene riconosciuta come se fosse stata acquisita nella qualifica a cui il personale è stato promosso ».

Con questo praticamente avviene che il personale inquadrato, per esempio, al grado 13° viene promosso al grado 12° ed inoltre quel tanto di anzianità che egli avanza, dopo la promozione, gli viene computato per la successiva promozione. Alla tabella F del ruolo organico del personale tecnico dell'agricoltura, gli assistenti tecnici non sono inquadrati inizialmente nel grado 13° ma nel grado 12°, quindi a loro non si può applicare il primo comma perchè la qualifica corrispondente di « applicato » non è quella del grado dodicesimo nel quale sono inquadrati loro e quindi non verrebbero ad avere la prima promozione. E su questo si potrebbe dire ancora *transeat* in un certo senso, perchè lo hanno già in partenza quel grado. Però risulterebbe di ben difficile applicazione anche il secondo comma, in quanto, non essendoci stata quella promozione che avrebbe consumato una parte della anzianità acquisita, non gliene avanza neanche, non c'è la sottrazione, direi, per dare il resto.

Perciò si propone con questo emendamento, anche in considerazione del fatto che nell'amministrazione dello Stato la carriera esecutiva dei corrispondenti ruoli non è considerata ruolo tecnico, di immetterli nel ruolo degli amministrativi; così avranno le stesse agevolazioni previste dall'art. 25. Infine con l'immissione nel ruolo amministrativo probabilmente anche la piramide risulta più agevole nel caso di una eventuale promozione.

ODORIZZI (Presidente G.R. - D.C.): Le ragioni esposte da Scotoni furono riassunte precedentemente anche quando abbiamo visto presentato l'emendamento, sono esattamente indicate e ci trovano consenzienti nella proposta.

PRESIDENTE: Chi chiede ancora la parola? Pongo ai voti l'emendamento 7 bis: approvato all'unanimità.

Altro art. 7 bis a firma Dalsass - Brugger - Benedikter:

« I vigili del fuoco che prestano provvisoriamente servizi presso i Corpi permanenti dei vigili del fuoco di Trento e Bolzano fin dall'entrata in vigore della legge regionale 7 settembre 1958, n. 23, possono essere inquadrati nei rispettivi ruoli regionali prescindendo dal requisito di cui al 1. com-

ma dell'art. 9 della legge regionale 20 agosto 1954, n. 24. Ai suddetti vigili del fuoco si applicano le norme di cui all'art. 24 della legge 7 settembre 1958, n. 23.

La domanda di inquadramento dovrà essere presentata entro il termine di cui all'articolo precedente ».

Si riferisce al precedente, cioè i 90 giorni. Questo diverrà l'art. 7 bis se verrà accolto. La parola al cons. Dalsass.

DALSASS (S.V.P.): Wir haben es für notwendig befunden, diesen Abänderungsantrag einzubringen, weil wir wissen, daß sowohl bei der Berufsfeuerwehr von Bozen als auch bei der Berufsfeuerwehr von Trient mehrere Wehrmänner nur provisorisch Dienst leisten. Ich glaube, es sind 7 oder 8 in Trient und ebensoviele in Bozen. Wenn ich nicht irre, hat auch der Kollege Benedikter eine Anfrage an den Präsidenten des Regionalausschusses gerichtet. Nun habe ich in Erfahrung gebracht, daß ein Wettbewerb für die definitive Besetzung dieser Stellen bei den Berufsfeuerwehren ausgeschrieben werden soll. Der Wettbewerb beruft sich auf den Art. 9 des regionalen Feuerwehrgesetzes. Der Art. 9 des regionalen Feuerwehrgesetzes sieht vor, daß die Wehrmänner, die bei den Berufsfeuerwehren von Trient und Bozen aufgenommen werden, ihren Militärdienst im nationalen Feuerwehrcorps geleistet haben müssen. Dies ist eine Voraussetzung. Nun aber trifft es zu, daß vielleicht zwei von den provisorisch aufgenommenen Berufsfeuerwehrmännern in Bozen diese Voraussetzung nicht haben. Vielleicht wurden aus technischen Gründen oder aus sonstigen Schwierigkeiten die Wettbewerbe nicht ausgeschrieben. Wir erachten es für notwendig, diese Feuerwehrmänner, die sich bereits mehrere Jahre als provisorische Regionalangestellte im Dienst befinden, endgültig einzustufen. Dieses Gesetz wäre nun die beste Gelegenheit dazu. Wir sehen nicht ein, daß nun zwei Feuerwehrmänner — wo doch immer die Tendenz besteht, die provisorisch Aufgenommenen auch definitiv anzustellen —, nachdem sie mehrere Jahre Dienst geleistet haben, hinausgeworfen werden. Denn sollte dieser Wettbewerb auf Grund dieses Art. 8 wie Art. 9 des Feuerwehrgesetzes durchgeführt werden, dann werden diese zwei Wehrmänner

hinausgeworfen, sie können, absolut nicht berücksichtigt werden. Nicht zu vergessen ist, daß der Art. 9 sagt, daß für die Aufnahme der Militärdienst beim nationalen Feuerwehrcorps geleistet worden sein muß. Zu diesem Zwecke, sagt das Feuerwehrgesetz, werden auch die Berufsfeuerwehren von Bozen und Trient als Teile des nationalen Korps angesehen. Dagegen hat sich aber das Ministerium immer gesträubt. Diese Anerkennung ist nie erfolgt. Deswegen glaube ich, besteht ein Grund mehr dafür, daß auch wir von dieser Voraussetzung absehen, wenn schon das Ministerium, also der Staat, unsere Feuerwehren nicht als Teile des nationalen Korps ansieht. Daher können auch wir ruhigen Herzens von dieser Voraussetzung absehen und dies wäre praktisch nur für die Feuerwehrmänner, die sich bereits im Dienst befinden. Der letzte, glaube ich, ist vor ungefähr 1 1/2 Jahren aufgenommen worden, so daß dieselben Voraussetzungen zutreffen wie bei allen übrigen Regionalangestellten. Ich würde schon ersuchen, daß man diese Bestimmung wohlwollend berücksichtigt, damit auch diese Wehrmänner endlich zu einer endgültigen Einstufung kommen.

ODORIZZI (Presidente G.R. - D.C.): Questo emendamento ha lo scopo di sistemare, in deroga a una precisa disposizione di legge che il Consiglio Regionale ha fatto, due unità del gruppo linguistico tedesco. Se si volesse raggiungere questo scopo si dovrebbe raggiungerlo con una norma transitoria, mentre la formulazione di questo articolo sarebbe del tutto inaccettabile perchè porterebbe a modificare stabilmente i criteri stabiliti dall'art. 9 della legge. Però mi si afferma che, proprio entro l'ambito dei partecipanti al concorso, già indetto, del gruppo di lingua tedesca, se si facesse questa eccezione, si danneggiano altri che hanno il titolo per farlo, del gruppo etnico tedesco stesso. Quindi in questa situazione penso che, a parte il fatto che la norma dovrebbe avere un carattere rigidamente transitorio, e questo non lo ha, mi pare che non si possa accettare. Per mettere a posto due casi si fa del torto a tutti gli altri che hanno il titolo per partecipare al concorso, del gruppo etnico tedesco. Così mi si assicura.

DALSASS (S.V.P.): Ich weiß nicht, ob der Präsident des Regionalausschusses diese Bestim-

nung genau durchgelesen hat. Er sagt, man könnte sie annehmen, wenn es sich um eine Übergangsbestimmung handeln würde. Aber bitte, Herr Präsident, lesen Sie sich diese Bestimmung durch! Sie gilt nur für diejenigen, die bereits vor Inkrafttreten des Personalgesetzes im Dienst waren und für keinen anderen. Schon der Inhalt selbst dieser Bestimmung ist vorübergehend, denn sie kann nur auf diese Fälle angewandt werden, also ist sie im richtigen Sinne des Wortes eine Übergangsbestimmung, und ich glaube nicht, daß man irgendwen schädigt, der vielleicht die Hoffnung hätte, hineinzukommen; man schädigt niemanden. Man verursacht einen viel größeren Schaden, wenn man einen, der bereits einige Jahre Dienst geleistet hat, auf die Straße wirft, denn er hat damit gerechnet, länger bleiben zu können, damit er später eventuell seine Pension beziehen könne. Der Schaden ist also viel größer, wenn man einen Menschen — sagen wir es ganz offen, daß es zwei Leute der deutschen Volksgruppe sind — von heute auf morgen auf die Straße wirft. Schauen wir uns nur eine Bestimmung an, den Art. 2, den wir auch genehmigt haben; der hat dahin gezielt, die Position eines Beamten in der Region zu regeln. Dafür ist eine Bestimmung hineingekommen für einen Beamten. Wir sind dafür gewesen; es ist einer von der italienischen Volksgruppe gewesen. Warum soll man nicht zugunsten von zwei Beamten der deutschen Volksgruppe eine solche Bestimmung aufnehmen können? Und daß sie vorübergehend ist, das besagt der Inhalt selbst.

ODORIZZI (Presidente G.R. - D.C.): Mi dà due minuti di sospensione?

PRESIDENTE: Alcuni minuti di sospensione per studiare la questione.

(ore 16).

Ore 16.05.

PRESIDENTE: La seduta riprende. L'emendamento è stato modificato e adesso suona così: « I vigili del fuoco che prestano provvisoriamente servizio presso i corpi permanenti dei Vigili del fuoco di Trento e Bolzano fin dall'entrata in vigore della legge regionale 7 settembre 1958, n. 23, pos-

sono essere ammessi ai concorsi per l'ammissione nei ruoli regionali, prescindendo dal requisito di cui al primo comma dell'art. 9 della legge regionale 20 agosto 1954, n. 24 ». Il resto va cancellato.

RAFFAELLI (P.S.I.): Per dichiarare che noi voteremo a favore di questo emendamento per una ragione precisa, perchè si tratta di evitare un danno a della gente che è stata messa nel pericolo di subire questo danno da una irregolarità della Giunta. Mi ricordo che a suo tempo, proprio da parte nostra, è stato lamentato che fossero stati assunti dei vigili del fuoco a titolo provvisorio in deroga alle disposizioni della legge n. 24. Ora però qui bisogna rattappare il buco fatto dall'Amministrazione. Quindi il voto abbia esattamente questo senso di sanare una posizione di gente che non ha responsabilità, ma non certo il senso di approvare questo sistema di fare prima uno strappo alla legge sui vigili del fuoco e adesso rimediare a quello strappo facendone un altro alla legge del personale, perchè questo sistema non avrebbe mai la nostra approvazione. Purtroppo oggi si ha buon gioco di dire che questi 3 - 5 - 7 disgraziati che hanno acquisito dei meriti e hanno fondate speranze, che avrebbero comunque perso del tempo, se venissero messi fuori, bisogna sistemarli. Però sia chiaro che la irregolarità di prima si va sommando a quella di adesso dal punto di vista di una sana amministrazione.

MITOLO (M.S.I.): La presentazione di questo emendamento ha lo scopo evidente di sanare una situazione di illegittimità che si è venuta a creare. Situazione di illegittimità data dal fatto che si è ovviato volutamente all'applicazione dell'art. 9 della legge 1954, nei confronti di due vigili del fuoco. Ora a me pare che non sia nè morale nè legale ricorrere a questo sistema per sanare situazioni di questo genere, cioè delle situazioni di vera e propria illegittimità, che non avrebbero dovuto verificarsi. Se questi due vigili del fuoco sono stati assunti in deroga alle precise norme della legge del 1954, essi dovevano essere certamente a conoscenza di questo fatto e non possono, oggi, attraverso i loro rappresentanti personali in Consiglio Regionale, invocare addirittura una vera e propria modifica alle leggi del 1954 per mettersi in regola con la legge stessa.

Per questi motivi anche a nome di Ceccon, dichiaro che voterò contro questo emendamento.

PRESIDENTE: Altri che chiede la parola? E' posto ai voti l'emendamento così come è modificato: 20 favorevoli, 11 contrari, 3 astenuti. Lo emendamento è accolto. L'emendamento 7 ter è stato ritirato. C'è un emendamento, a firma Corsini - Mitolo - Ceccon, sostitutivo del primo comma della legge regionale 7 settembre 1958 n. 23, articolo 8:

« La Regione garantisce al proprio personale e relative famiglie per un numero illimitato di viaggi nel territorio regionale, nonchè per una percorrenza annua massima di km. 5.000 nel territorio nazionale, le agevolazioni e concessioni speciali godute dagli impiegati dello Stato e relative famiglie in materia di trasporti di persone ».

CORSINI (P.L.I.): Vorrei cominciare con il togliere di mezzo alcune difficoltà che potrebbero essere proposte alla fine della mia esposizione. La prima potrebbe riguardare questo: che proprio recentemente la Regione ha fatto una convenzione, credo sia già perfezionata, sulla base di quello che era il comma dell'articolo che noi chiediamo venga sostituito da quello che abbiamo presentato. Questo non toglierebbe nulla perchè si potrebbe porre una decorrenza a cominciare dal primo gennaio 1960, o comunque dall'epoca in cui la convenzione già stipulata o già in avanzata trattativa dovesse venire a scadere. L'altra difficoltà che potrebbe venire proposta e che mi pare è stata presentata nei colloqui e nelle conversazioni che sono stati fatti con l'Amministrazione delle ferrovie è questa: che il computo delle percorrenze annue massime di chilometri 5000 costituirebbe alcune difficoltà nei conteggi stessi, creerebbe delle difficoltà di ordine proprio burocratico e pratico. E perciò dico anticipatamente, che anche questa difficoltà, può essere facilmente superata, trovando un'altra forma che rispetti la sostanza della richiesta che i presentatori di questo emendamento cercano di ottenere attraverso il testo proposto. Invece più importante potrebbe sembrare la terza difficoltà. Si potrebbe dire cioè che in questo modo si viene a gravare la Regione di una spesa considerevole, perchè naturalmente sarà l'Amministrazione regionale che dovrà concorrere

in queste facilitazioni ferroviarie che dovessero essere concesse al personale. Ora qui mi pare che questo argomento, se venisse proposto come risposta negativa, potrebbe essere facilmente superato da una considerazione obiettiva e realistica. Quando nel vecchio testo della legge fondamentale che si propone di emendare, si parla di 4 viaggi annui, è ovvio che si può concedere la facoltà di compiere questi viaggi nel chilometraggio massimo che può andare dal Brennero a Palermo o fino a Trapani, il che, moltiplicato per quattro, dà molto di più di 5 mila chilometri, arriva sui 7 mila chilometri annui. Si dirà che non tutti fanno in un anno quattro volte di questi viaggi ed è vero, ma altrettanto è vero che nessuno farà appositamente questi viaggi se non ne ha bisogno e necessità, proprio per consumare i 5 mila chilometri di percorrenza sui quali avrebbe diritto alla riduzione. In sostanza l'aumento del costo che ne verrebbe all'Amministrazione regionale, non sarebbe assolutamente rilevante, perchè gli impiegati, i funzionari, i dipendenti hanno il periodo di ferie che possono avere oppure le domeniche e le feste che hanno tutti quanti gli altri, e non allungerebbero certamente il loro viaggio per arrivare proprio alla percorrenza massima. Invece mi pare che ci sia un motivo di obiettività e di equità nel portare la concessione sulla base del numero dei chilometri invece che sul numero dei viaggi, perchè accadrebbe per esempio che nella formula della legge fondamentale uno dei dipendenti, recandosi quattro volte all'anno a Verona e consumando perciò fuori dal territorio della Regione una percorrenza di qualche 30 chilometri e non di più, verrebbe ad usufruire molto meno di quello che dovesse recarsi in Sicilia a Palermo, a Lecce ecc. Il costo in sostanza che viene determinato dal bisogno e dalle necessità stesse che avrebbero gli impiegati dipendenti di muoversi. Ora se di bisogno e di necessità si tratta, non si vede veramente perchè si dovrebbe limitare quello che è l'intervento della Regione a queste agevolazioni, ma ci sono molti elementi che militano a favore di questo nostro emendamento. Anzitutto è quello che almeno parte del personale proviene dall'Amministrazione dello Stato e che pertanto già gode della possibilità di muoversi con riduzione su tutta la rete ferroviaria italiana, e che pertanto con il passare alla Regione vedrebbe in un certo senso li-

mitata questa possibilità. Altro elemento a favore è dato dalla analogia che abbiamo con altri enti e con altre amministrazioni, addirittura vorrei citare quello che è, ad esempio, il caso dell'Unione nazionale ufficiali in congedo che concede un numero di viaggi molto più grande di 4 viaggi annui a quelli che sono gli scritti all'Unione ufficiali, o altri enti locali. Ma qui vorrei proprio che la Giunta ed i colleghi del Consiglio mi prestassero un momento di attenzione. Mi pare che ci siano dei valori morali, spirituali ed educativi che militano a favore di questo nostro emendamento; ed è su questo che vorrei particolarmente insistere. Non c'è nessun dubbio che l'esistenza delle Regioni porta con sé inevitabilmente, per quanto gli uomini anche che le dirigono e le rappresentano vogliono opporsi, portano con sé alla creazione di una mentalità fatta a cucchiaino, ristretta, particolarmente noi del Trentino - Alto Adige — non sia discaro anche ai colleghi del gruppo linguistico tedesco se coinvolgo anch'essi e il loro gruppo — particolarmente noi trentini e uomini dell'Alto Adige viviamo gravemente di quello che è un retaggio che pesa sulla nostra mentalità: la tendenza a non vedere più in là di quello che è il campanile del proprio paese, non più in là di quelli che sono i monti della valle, non più in là di quelle che sono le mura della città in cui viviamo. Forse può sembrare un argomento leggero e tenue, ma lasciate che vi dica che è di grandissima importanza dal punto di vista spirituale. Invogliare gli uomini ad uscire dalla propria ristretta cerchia dei monti, facilitare per essi il viaggio verso altre città, verso altre zone del paese in cui vivono, significa fare un'opera di educazione civile e spirituale molto più ampia che in centomila altre forme. Se credo si vorranno trovare con volontà di reperirli i mezzi per sopperire a quelle che sono le manchevolezze della soluzione che questo emendamento propone, da parte dell'Amministrazione regionale si potrà effettivamente trovarli e risolvere così un problema che ha anche un significato politico e spirituale.

PRESIDENTE: Scusi, aveva chiesto prima la parola Arbanasich.

ARBANASICH (P.S.I.): Annuncio il voto favorevole del nostro gruppo perchè non possiamo ri-

manere insensibili a quanto è stato già esposto dal collega Corsini e vorrei però fare una piccola questione formale. L'articolo dovrebbe, secondo me, iniziare con la enumerazione di un articolo e poi con una frase che dicesse « il primo comma della legge è sostituito dal seguente », perchè dal punto di vista formale l'articolo, come è presentato, non potrebbe essere accolto, deve far parte di un articolo di una nuova legge. E pertanto deve avere una enumerazione e una premessa che sostituisce solo il primo comma dell'articolo.

KESSLER (D.C.): A titolo strettamente personale dirò che voto contro questo emendamento, anche se presumo che forse sarò l'unico Consigliere a dare il voto contrario. Voterò contro per due principali considerazioni. Anzitutto perchè una concessione in questo senso è già stata fatta per i dipendenti regionali nella legge fondamentale che regola il personale. In secondo luogo perchè le condizioni, nelle quali lo Stato si trova concedendo ai suoi dipendenti queste agevolazioni, non si ripetono per quanto riguarda i dipendenti regionali, e quindi la richiesta della concessione del beneficio mi pare che non ha giustificazione.

D'altronde le argomentazioni svolte dal cons. Corsini, se pur da un punto di vista strettamente astratto possono avere un significato, non ritengo affatto che si possa e si debba comunque soddisfare questa esigenza morale e spirituale con un certo beneficio pratico attraverso queste formule. Poi mi pare che, essendo senza una giustificazione concreta questa concessione, potrebbe domani la stessa essere invocata dai dipendenti delle Province — e non sarebbe forse un disastro —, dai dipendenti comunali, e dagli operai, e perchè no? da coloro che non si sognano neanche di chiedere queste cose, pur avendo le stesse esigenze « spirituali e materiali » dei dipendenti della Regione. Ragion per cui, non trovandolo giustificato, io voterò contro.

PRESIDENTE: L'emendamento, sempre a firma Corsini - Mitolo - Ceccon, ha avuto una correzione formale dai presentatori nel senso che il testo rimane quello che è, ma all'inizio suona « Il primo comma dell'art. 8 della legge regionale 7 settembre 1958, n. 23 è sostituito dal seguente ». E poi inco-

mincia il testo. A questo testo è stato presentato dalla Giunta il seguente emendamento: togliere le parole « regionale, nonchè per una percorrenza annua massima di 5000 km. nel territorio », e aggiungere alla fine le seguenti parole: « Tale concessione avrà decorrenza dal 1 gennaio 1960 ».

CORSINI (P.L.I.): E' più di quello che chiediamo!...

BERLANDA (Assessore industria, commercio, turismo, trasporti - D.C.): E' una Giunta liberale!...

PRESIDENTE: Prima va ai voti l'emendamento all'emendamento. Questi sono gli emendamenti all'emendamento.

ODORIZZI (Presidente G.R. - D.C.): Mentre prendo l'impegno di proporre al Presidente del Consiglio Regionale che quando esamineremo un'altra legge relativa al trattamento economico del personale, faccia applicare rigorosamente quella tale norma per la quale gli emendamenti devono essere sottoposti in tempo utile perchè se ne possa fare un esame, dirò a proposito di questo emendamento che la Giunta in sostanza è d'accordo con i proponenti, pur avendo appreso il parere contrario da parte degli elementi del gruppo.

KESSLER (D.C.): Ma a titolo personale!

ODORIZZI (Presidente G.R. - D.C.): Abbiamo anzitutto creduto di completare l'emendamento imponendo la decorrenza dal primo gennaio del 1960, perchè è firmata ormai la convenzione stipulata per questo anno in applicazione alla legge e non crediamo di dover andare a dire che il Consiglio si è ricreduto nel volgere di pochi mesi. Questo credo che venga da tutti accettato.

Per il resto la portata dell'emendamento è ancora più ampia letteralmente della proposta dei proponenti, e perchè? Per una ragione pratica. Non è possibile istituire una contabilità soggetto per soggetto del viaggio fatto o del viaggio non fatto. In altre regioni hanno ormai fatto esperienza di questa norma e l'hanno fatta introducendo la possibilità di questi viaggi nella maniera più larga, e tuttavia ne è stato fatto un uso modesto, perchè naturalmente rimane a carico del personale, che vuole usu-

fruire di questo beneficio, il 54% della spesa e tutte le altre spese. Per cui, per muoversi, bisogna che abbia delle ragioni serie o delle possibilità. Allora da un punto di vista pratico sull'esperienza, è inutile porre quel tale vincolo o limite che costituirebbe una complicazione. Affermiamo il principio ed applichiamo dal 1° gennaio 1960.

KESSLER (D.C.): Volevo chiedere una cosa che prima mi sono dimenticato di chiedere. Qui si dice che la Regione garantisce al personale suo lo stesso trattamento, per quanto riguarda i viaggi, che lo Stato concede ai propri dipendenti. Ora io non conosco esattamente, non essendo dipendente dello Stato, anche se a suo tempo lo sono stato ma ero avventizio, non so quale sia il trattamento che lo Stato fa, cioè credo che lo Stato faccia un trattamento sulle percorrenze servite da servizi statali e un trattamento diverso su percorrenze non servite da servizi non statali. Mi riferisco in particolare — e su questo chiedo una spiegazione perchè non conosco esattamente come sia — so che sulla Trento-Malè i dipendenti dello Stato viaggiano con il 21-22% di riduzione.

CORSINI (P.L.I.): Non viaggiano con la esenzione.

KESSLER (D.C.): Sì che viaggiano! Lei va in macchina, ma molti impiegati statali viaggiano con la Trento - Malè a riduzione, tariffa C. Vorrei chiedere se anche la Regione con questa dizione generica intende applicare un trattamento uguale a quello dello Stato sulle percorrenze proprie ed un diverso trattamento sulle percorrenze di terzi. Non so come potrà applicare l'analogia per questa parte. Cioè in sostanza dovrebbe risultare un'interpretazione di questo genere, che la Regione, non possedendo fino ad oggi nessun servizio proprio di trasporto, dovrà applicare le stesse condizioni che lo Stato fa ai suoi dipendenti su percorrenze servite da terzi, non le Ferrovie dello Stato, ma su quelle servite da terzi. Chiedo quindi un chiarimento a questo problema che penso non si siano posti quelli che hanno formulato l'emendamento. Per il resto, ripeto quello che ho detto prima, ben sapendo che passare come completo reazionario in questa materia...

CONSIGLIERE: Oscurantista!

KESSLER (D.C.): ...oscurantista, io ripeto questa concessione non giustificata, ragion per cui mi sento in dovere di votare contro.

MITOLO (M.S.I.): Quelli che vogliono viaggiare sulla Trento - Malè avranno un'indennità speciale!

KESSLER (D.C.): L'hanno già avuta!

ODORIZZI (Presidente G.R. - D.C.): Secondo il testo dell'articolo la Regione garantisce le agevolazioni e le concessioni speciali godute dagli impiegati dello Stato e relativi familiari in materia di trasporto di persone. Esattamente questo. Ora lo Stato sulle ferrovie e sui mezzi di trasporto di terzi non interviene.

KESSLER (D.C.): La Trento - Malè!?

ODORIZZI (Presidente G.R. - D.C.): Mi si assicura che interviene a proposito dei viaggi sulla Trento - Malè perchè è considerata ferrovia dello Stato. E' una concessione. Noi facciamo quello che fa lo Stato. Se una determinata ferrovia come quella può essere considerata dello Stato agli effetti di questa agevolazione, la applichiamo; se non è considerata dallo Stato non sarà considerata neppure dalla Regione.

KESSLER (D.C.): Era per la percentuale che farà!

ODORIZZI (Presidente G.R. - D.C.): Sono le condizioni stabilite per gli impiegati dello Stato e secondo le disposizioni dello Stato.

PRESIDENTE: Qui bisogna modificare un po' l'emendamento e anche l'emendamento a) l'emendamento, inquantochè se non diciamo « tale concessione avrà decorrenza dal 1° gennaio 1960 » e siccome questo testo sostituisce il testo della vecchia legge, allora si toglierebbe per questo anno quella concessione attualmente in vigore, per cui bisogna togliere l'aggiunta, ma basta dire: « Con effetto dal 1° gennaio 1960, il primo comma dell'art. 8 della legge regionale 7 settembre 1958 n. 23 è sostituito dal seguente ».

CONSIGLIERE: Bene.

PRESIDENTE: Altrimenti si perdono i diritti che ci sono. Perciò facciamo questa premessa:

« Con effetto dal 1° gennaio 1960 il primo comma dell'art. 8 della legge regionale 7 settembre 1958 n. 23 è sostituito dal seguente ». A questo testo di Corsini c'è l'emendamento: cancellare le parole « regionale, nonchè per una percorrenza annua massima di km. 5.000 nel territorio ». Metto ai voti l'emendamento all'emendamento presentata dalla Giunta: maggioranza favorevole, quattro contrari, sette astenuti.

E' posto ai voti tutto l'emendamento emendato: 11 favorevoli, 6 contrari, 6 astenuti.

Ora ci sono gli emendamenti della Presidenza. Questi tre emendamenti della Presidenza sono stati approvati dalla commissione.

Art. 8

In deroga ai limiti fissati dall'art. 5 della legge, i posti temporaneamente vacanti nel ruolo amministrativo possono essere coperti, in posizione di comando, anche con personale in servizio di ruolo presso gli uffici del Consiglio Regionale, purchè esso abbia carriera e qualifica corrispondente.

Tale personale, previo assenso dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio, potrà essere inquadrato nei ruoli regionali della medesima carriera e qualifica e con la medesima anzianità del ruolo di provenienza.

In tal caso l'intero servizio di ruolo prestato presso gli uffici del Consiglio Regionale, sarà considerato, a tutti gli effetti dello stato giuridico, del trattamento economico e della carriera, come servizio prestato nei ruoli della Regione.

RAFFAELLI (P.S.I.): Trovo qui un testo che non è il mio, perchè sono certo che il mio lo avevo segnato, ma ricordo però che la commissione aveva soppresso, ritenendoli superflui e pleonastici, due commi. Mi pare che il Presidente non l'ha detto.

PRESIDENTE: Il testo della commissione...

RAFFAELLI (P.S.I.): Li ha accolti con delle modificazioni, non so chi abbia sostituito il mio prezioso testo...

PRESIDENTE: Io non ho sentito, perchè il Presidente ha fatto una relazione orale, e non è questo nella relazione scritta.

MITOLO (M.S.I.): Siccome questo articolo

non interessa il Presidente della commissione, non ne ha parlato!...

PRESIDENTE: Allora all'art. 8 la commissione ha proposto lo stralcio perchè lo considera un pleonasma, dell'ultimo comma dell'art. 8. Perciò rimane il testo della commissione, che, va votato senza l'ultimo comma. E' posto ai voti l'art. 8: approvato a maggioranza con 1 astenuto.

Ora c'è l'art. 9, il terzo comma è stato tolto dalla commissione perciò non lo leggo perchè considerato pleonastico.

Art. 9

L'impiegato in servizio presso la Regione può essere comandato a prestare servizio presso gli Uffici del Consiglio Regionale.

L'impiegato in posizione di comando è ammesso agli scrutini e agli esami per la promozione alla qualifica superiore in base alle normali disposizioni sull'avanzamento di carriera applicabili al personale della Regione. Alla spesa per il personale comandato provvede direttamente e a proprio carico l'Ufficio di Presidenza del Consiglio. Quest'ultimo è tenuto altresì a versare alla Giunta Regionale l'importo dei contributi e delle ritenute sul trattamento economico previsto dalla legge.

Ove ne sia richiesto dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio, la Giunta Regionale potrà disporre, con il consenso dell'interessato, il trasferimento di un proprio impiegato nei ruoli del Consiglio, purchè esso venga assegnato al posto che gli spetta secondo la data di nomina alla qualifica già ricoperta e con la relativa anzianità di carriera e di qualifica.

MITOLO (L.S.I.): Anche qui c'è la soppressione di un comma.

PRESIDENTE: Non l'ho letto. La commissione chiede la soppressione del terzo comma, che non ho letto.

E' posto ai voti l'art. 9: unanimità.

Art. 10

Al fine di permettere l'estensione ai dipendenti del Consiglio Regionale delle disposizioni di cui agli artt. 7 e 8 della Legge regionale 7 settembre 1958, n. 23, la Giunta Regionale è autorizzata a

stipulare con il Presidente del Consiglio Regionale apposite convenzioni.

ODORIZZI (Presidente G.R.-D.C.): Mi permetto di presentare un emendamento al testo, non nella sostanza di questo articolo, perchè francamente non mi sentirei di approvare così come sta, pur aderendo a quello che l'articolo dispone. Si afferma infatti: « Al fine di permettere l'estensione ai dipendenti del Consiglio Regionale delle disposizioni di cui agli artt. 7 e 8 della legge regionale 7 settembre 1958 n. 23, la Giunta Regionale è autorizzata a stipulare con il Presidente del Consiglio Regionale apposite convenzioni ». Secondo questo testo si prevederebbero, entro lo stesso ente, convenzioni tra un organo e il Presidente del Consiglio Regionale. Sicuramente non esiste un precedente di questo genere, non è concepibile nè nell'ordinamento degli enti privati nè nell'ordinamento di enti pubblici.

L'Ente è unitario, non esistono convenzioni fra organi interni. Allora direi di adottare questo testo, di fare una affermazione precisa che le norme di cui agli artt. 7 e 8 della legge regionale 7 settembre 1958 sono estese anche al personale dipendente del Consiglio Regionale. E aggiungere: « A tale scopo la Giunta Regionale, salvo rimborso degli oneri derivanti dalle prestazioni ivi previste, è autorizzata a stipulare con gli enti menzionati agli artt. 7 e 8 della legge medesima le relative convenzioni ». Ripeto che la sostanza è identica, ma la forma mi sembra più ortodossa.

PRESIDENTE: Cinque minuti di sospensione. (Ore 16.55).

Ore 17.

PRESIDENTE: La seduta riprende. L'emendamento della Giunta viene ritirato ed allora pongo in votazione l'art. 10 come è stato proposto originariamente: approvato con 16 favorevoli, nessun contrario, 16 astenuti.

RAFFAELLI (P.S.I.): Una Presidenza del Consiglio sostenuta dall'estrema sinistra e dall'estrema destra, come fa a resistere? Io rassegnerei le dimissioni.

PRESIDENTE: Ultimo emendamento a firma Dalsass-Mayer-Pruner: « La presente legge è di-

chiarata urgente ai sensi dell'art. 49 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione ».

MITOLO (M.S.I.): Questo emendamento, come gli altri presentati dal cons. Dalsass, dipendente della Regione, è presentato nell'interesse personale del cons. Dalsass e di coloro che lui rappresenta. Esso è rivolto a ovviare a quell'art. 8, da noi modificato, dal Consiglio modificato, cioè quell'art. 8 che porta a 90 giorni il termine utile per la presentazione delle domande da parte del personale comandato presso la Regione. Ove noi approvassimo l'emendamento che è stato proposto da Dalsass ed altri, verremmo meno allo spirito che ha improntato la votazione sull'art. 8 e quindi renderemmo praticamente inutile l'art. 8 come è stato votato ed approvato oggi.

Quindi invito il Consiglio a respingere questo emendamento, perchè in contrasto con la votazione che è già stata fatta.

MOLIGNONI (P.S.D.I.): Non è proponibile, perchè in contrasto con la votazione già fatta.

DALSASS (S.V.P.): Es ist sehr verwunderlich, wie weit der Wutausbruch des RR. Mitolo gehen kann. In erster Linie möchte ich ihm sagen, daß ich, wenn ich auch Angestellter der Region bin, nicht in meinem Interesse handle; denn solange ich Landtagsabgeordneter bin, habe ich kein Interesse an der Einstufung und wenn man mir unterschiebt, daß ich die Interessen der Regionalbeamten unterstütze und vertrete, so gereicht mir das nur zur Ehre; aber damit will er wohl sagen, daß er sie nicht vertritt. Andererseits ist der RR. Mitolo auch ein sehr geübter Advokat und behauptet nun in diesem Fall, daß dieser Abänderungsantrag zu den früheren im Widerspruch steht. Aber ich glaube, das ist ihm wohl in seiner Wut so herausgeschlüpft, denn Widerspruch besteht keiner. Die 90 Tage, die sind ab Inkrafttreten des Gesetzes, und wenn das Gesetz 15 Tage früher in Kraft tritt, so will man damit den Termin von 90 Tagen noch irgendwie abschwächen, der für mich absolut ungerecht ist.

PRESIDENTE: Altri che chiede la parola? Pongo in votazione l'emendamento già letto.

RAFFAELLI (P.S.I.): Domando la parola per chiedere ai presentatori che ci vogliano gentilmente spiegare le ragioni della richiesta, almeno.

DALSASS (S.V.P.): Le ho già dette.

PRESIDENTE: Le ha già dette.

RAFFAELLI (P.S.I.): Non l'ha detto, perchè se era stato proposto addirittura di rinviare a questo autunno, cos'è questa fretta?

PRESIDENTE: Pongo in votazione l'emendamento: 10 favorevoli, 20 contrari, 7 astenuti. Lo emendamento è respinto.

Con ciò è finita la discussione articolata. Chi chiede la parola per dichiarazione di voto? Nessuno, la discussione è chiusa. Prego distribuire le schede.

(Segue votazione a scrutinio segreto).

Esito della votazione: 41 votanti - 35 favorevoli, 5 contrari, 1 scheda bianca.

Disegno di legge n. 39: « *Erogazione di contributi alle Casse Mutue di Malattia di Trento e di Bolzano in relazione alle esenzioni disposte dall'art. 8 della legge 25 luglio 1952, n. 991* » (proponente il cons. Arbanasich).

ARBANASICH (P.S.I.): Propongo che la relazione sia data per letta.

KESSLER (D.C.): Accettato.

PRESIDENTE: La relazione della Commissione è data per letta? Se non ci sono proposte....

KESSLER (D.C.): Lo propongo io.

PRESIDENTE: Chi è d'accordo di dare per letta la relazione della commissione? E' approvata all'unanimità. E' aperta la discussione generale.

ARBANASICH (P.S.I.): Anche il parere della commissione finanze è dato per letto?

PRESIDENTE: Sì, i pareri delle commissioni sono dati per letti. E' aperta la discussione generale. La parola al cons. Arbanasich.

ARBANASICH (P.S.I.): Sarò molto breve. D'altra parte la relazione che è presso i Consiglieri dall'ottobre 1957, penso che abbia costituito di per sé motivo di approfondimento della materia. Devo dire che la formulazione originale del progetto di legge ha subito nell'esame della commissione una

modifica che, a mio giudizio, è stata sostanziale. La modifica consiste in questo: mentre il progetto di legge originale tendeva a stabilire che l'importo dei contributi della Regione corrispondesse esattamente all'ammontare delle esenzioni che si sarebbero verificate in ciascuna provincia per effetto della disposizione di legge dello Stato di cui abbiamo fatto cenno nella relazione, trasformava questo criterio di adeguamento automatico anno per anno in un altro criterio, proposto dall'Assessore Bertorelle, che lascia alla discrezione dell'Amministrazione regionale di fissare anno per anno, nel bilancio, con legge di bilancio, l'importo del contributo stesso. La differenza è notevole, non solo per la sostanza, anzi direi meno per la sostanza che per la questione di principio. Perché nella sostanza si potrebbe pensare che, tenuto conto delle finalità della legge e delle esigenze degli enti, lo sforzo dell'Amministrazione sarà quello di far corrispondere per quanto è possibile, la misura dei contributi al volume delle esenzioni. Però dal punto di vista di principio invece, siccome la legge tendeva a modificare una situazione che si era venuta a creare per effetto delle disposizioni dello Stato, disposizione che aveva una forte incidenza nella nostra Regione in considerazione della sua caratteristica montana, quindi dell'altissima percentuale di aziende esentate dal pagamento dei contributi unificati, si veniva a creare una situazione che sembrava dovesse trovare una soluzione in via di principio. Cioè che le categorie dei lavoratori agricoli che godono le prestazioni finiscono per costituire un peso sulle spalle di altre categorie associate all'ente mutualistico che eroga le prestazioni di malattia. Questo in una regione dove il numero prevalente dei lavoratori agricoli è situato in quelle zone di montagna esentate per legge dal pagamento dei contributi.

Nella discussione avvenuta in seno alla discussione io ho finito per aderire, pur a malincuore devo dire, al parere espresso dall'Assessore Bertorelle, soprattutto perché l'Assessore ha manifestato l'intenzione sua ed anche della Giunta di non usare di questa facoltà discrezionale nel senso di togliere qualche cosa che effettivamente è determinante ai fini del raggiungimento degli scopi per i quali questo contributo viene erogato.

E' chiaro che oggi la situazione nel settore dell'agricoltura, preso in sé, si dimostra veramente preoccupante. Di fronte ad oltre cento milioni di spesa, stanno 25 o 30 milioni di entrata, e questo costituisce una preoccupazione per quell'equilibrio che deve essere in ogni settore fra le entrate e le prestazioni. C'è quindi da sperare che la Giunta veramente tenga conto di questa situazione e nel formulare la legge sul bilancio abbia sempre presenti gli scopi per i quali questa integrazione viene data, cioè coprire una parte dei contributi che vengono a mancare all'ente assicuratore, il quale non è sollevato, in virtù dell'esenzione, dallo obbligo di corrispondere tutte le prestazioni nel settore dell'agricoltura. Ma aggiungerei di più. Il settore dell'agricoltura è quello che abbiamo preso di mira per un immediato miglioramento delle prestazioni; è il settore dove esistono ancora notevoli sperequazioni, sia nella misura delle prestazioni economiche da corrispondere ai lavoratori agricoli, sia nella misura delle prestazioni sanitarie da corrispondere specialmente ai familiari dei lavoratori agricoli. Sono categorie che godono di limitatissime prestazioni, come per esempio i coloni e i mezzadri; ci sono dei familiari esclusi completamente dall'assistenza farmaceutica. Allora, se vogliamo esaminare la possibilità di migliorare concretamente le prestazioni nel settore agricolo, dobbiamo preoccuparci che esista anche la contro-partita, cioè una maggiore entrata che ristabilisca l'equilibrio che è venuto a mancare per effetto delle disposizioni dello Stato.

Ho sott'occhio un recentissimo documento contabile della Cassa di Malattia di Bolzano, il quale mi dice che l'incremento di queste esenzioni è stato notevole da quando ho presentata la legge. La legge è stata presentata nel 1957. Le risultanze contabili sulle quali ho fatto i calcoli, sono quelle dell'esercizio 1956. Oggi abbiamo già il bilancio preventivo 1959 e vediamo che le esenzioni hanno già raggiunto nel settore specifico per il quale avevamo inteso operare, la cifra di 64 milioni solo in provincia di Bolzano, e a questa sono venuti ad aggiungersi per effetto di una recente disposizione ministeriale, la circolare n. 33 del 14 giugno, altri 7.600.000 lire di esenzioni, in quanto le aziende agricole con imponibile annuo non superiore alle 20.000, hanno ottenuto una riduzione nei contributi del 20%. Quindi

una ulteriore diminuzione delle entrate degli enti che provvedono alle prestazioni nel settore della malattia. Così abbiamo raggiunto i 94 milioni, dei quali 72 milioni costituiscono il volume delle esenzioni. Di fronte a questo enorme incremento delle esenzioni c'è veramente da preoccuparsi, se questo dovesse costituire un indirizzo permanente, della eseguità dello stanziamento che è stato possibile reperire nel corso di questo esercizio. E c'è da augurarsi che nei successivi esercizi questa esigenza sia tenuta presente in maniera particolare. D'altro canto lo stesso Assessorato, che sta conducendo una indagine sulle condizioni economiche sulle Casse di Malattia, si è reso conto che il problema non è un problema circoscritto al settore dell'agricoltura, ma siamo impegnati per legge ad estendere ai nostri lavoratori e assicurati, prestazioni più ampie, che sono la conseguenza di una estensione di prestazioni in sede nazionale. E questo accrescerà le difficoltà economiche nelle quali versano i due istituti provinciali. Ration per cui l'intervento della Regione in questo settore, anche perchè si tratta di oltre 320.000 assistiti nelle due province, deve essere proporzionato ai fini istituzionali dei due enti.

Non vorrei aggiungere gran che a quello che ho detto se non riconfermare che ci sembra giusto dover insistere sul criterio dell'equilibrio settore per settore. E' chiaro che ci troviamo di fronte a difficoltà per quello che riguarda lo sforzo maggiore da parte delle categorie. Addirittura ci metteremo in contrasto con le disposizioni dello Stato recentemente emanate, che tendono invece a sollevare i piccoli coltivatori diretti dall'onere delle contribuzioni relative ai dipendenti.

Però non c'è dubbio che l'equilibrio nel settore va raggiunto e che l'intendimento dell'ente Regione dovrebbe proprio essere quello di far sì che non avvenga un appesantimento negli altri settori per effetto delle esenzioni che si verificano nel settore dell'agricoltura. Anche negli altri settori ci sono problemi di equilibrio fra spese e prestazioni, anche negli altri settori si presentano già con il bilancio preventivo per il 1959 alcuni disavanzi, se esaminiamo la situazione settore per settore, che evidentemente richiedono un esame attento da parte degli organi regionali, tuttavia penso che una discussione più ampia in questa materia si potrà fare

quando verrà discusso in Consiglio il progetto di legge attualmente in commissione che riguarda lo sganciamento dei contributi in vigore nella nostra regione da quelli in campo nazionale, ai quali attribuisco una notevole importanza, proprio per il suo carattere di adeguamento allo spirito della legge che abbiamo votato nel 1953, e con la quale abbiamo istituito i nostri enti, con la quale ci siamo sforzati in sede di elaborazione della legge di fare proprio una determinazione delle aliquote che rispondesse ai fini di ciascun settore, in modo che in ogni settore il contributo rappresentasse lo equilibrio con le spese non solo delle prestazioni, ma anche delle spese della gestione. Ora questo criterio che mi sembra il più sano in un'amministrazione anche di un ente mutualistico, trova una notevole difficoltà di applicazione proprio nel settore dell'agricoltura, dove la tendenza della legislazione nazionale è quella di alleggerire sempre più il carico contributivo delle aziende, specialmente delle aziende montane o delle piccole aziende, il che pone evidentemente un problema all'ente tutorio, alla Regione, di sostituirsi quindi, a quelle aziende che, esentate per legge della misura contributiva, devono consentire agli enti mutualistici di far fronte ugualmente ai loro impegni di istituto.

Presenterò nel corso della discussione generale due ordini del giorno, che ritengo di poter considerare già illustrati da questo mio intervento; ordini del giorno che sono comprensivi del notevole sacrificio che il Consiglio sta facendo per portare a termine questa sessione, i due ordini del giorno che presento alla Presidenza che tendono ad affermare i principi che ho anticipato. Il primo, quello di aumentare già dove è possibile, senza costituire gravi oneri, alcune prestazioni, del settore dell'agricoltura, in particolare delle prestazioni economiche. L'altro ordine del giorno tende a stabilire un criterio di ripartizione del contributo attualmente fissato e impegnare l'attenzione della Giunta Regionale perchè in occasione della formulazione della legge sul bilancio del 1960 abbia presenti queste esigenze e provveda con uno stanziamento più adeguato alle necessità delle due Casse di malattia.

Lo aumento delle prestazioni in agricoltura, specialmente delle prestazioni economiche, mi pare

che si giustifichi da sè, se noi leggiamo brevemente quali sono le misure attualmente in vigore nel settore dell'agricoltura come indennità giornaliera di malattia. Le categorie che godono delle indennità di malattia e che sono le categorie bracciantili, fisse, obbligate, semiobbligate, braccianti occasionali ed eccezionali, percepiscono queste indennità di malattia: gli uomini, i fissi, 150; i famigli, 150 lire giornaliera; i famigli minorati, 60 lire; i braccianti occasionali, 100 lire; i braccianti eccezionali, 60 lire. Queste indennità scendono per le donne rispettivamente a 100, a 60, a 40, a 60 e a 40, che sono le stese misure che si applicano poi ai ragazzi dai 14 ai 18. E' chiaro, senza bisogno di spiegare ulteriormente, come l'entità di queste cifre già per sè denunci una assoluta inadeguatezza degli importi, oltre che una notevole sperequazione, perchè abbiamo il bracciante occasionale che riceve in caso di malattia 60 lire giornaliera contro le 150 del salariato fisso, il che veramente costituisce anche una sperequazione.

Per cui la proposta che facciamo è di utilizzare una parte del contributo che la Regione eroga in base alla legge che proponiamo, per coprire le maggiori spese dell'aumento di questi contributi giornalieri di malattia da assegnare ai lavoratori agricoli, pur senza pregiudicare quel miglioramento generale delle prestazioni che è auspicabile il Consiglio prenda in esame quanto prima, per riportare un certo equilibrio nel settore dell'agricoltura, dove, ripeto, ci sono categorie di familiari, che sono esclusi da prestazioni importantissime come, per esempio, l'assistenza farmaceutica; i familiari, in agricoltura, non godono delle prestazioni farmaceutiche; tutti i coloni e mezzadri sono esclusi dalla assistenza farmaceutica, sono esclusi dalle prestazioni integrative, sono esclusi dalle prestazioni economiche in genere. C'è quindi una notevole sperequazione fra le condizioni di erogazione della assistenza di queste categorie e per le altre categorie.

Raccomando quindi all'attenzione del Consiglio il problema in genere del miglioramento nel settore dell'agricoltura in tutte le prestazioni e raccomando alla attenzione del Consiglio nella attuale circostanza l'approvazione degli ordini del giorno che propongo e che sono un primo passo verso un miglioramento delle condizioni di queste categorie.

PRESIDENTE: La parola all'Assessore Bertorelle.

BERTORELLE: (Assessore assistenza, previdenza sociale e sanità - D.C.): Prendo la parola brevemente per comunicare l'adesione della Giunta alla proposta di legge del cons. Arbanasich e per comunicare che la Giunta condivide, dopo le modifiche della commissione, l'impostazione del progetto di legge, il quale era all'attenzione dell'Assessorato competente e della Giunta già da molto tempo, trattandosi di un problema che effettivamente incideva nelle risorse finanziarie della Cassa in modo piuttosto grave. Problema che consisteva in questo: oneri posti dalla legge sulla montagna 1952 alle Casse per l'assistenza di malattia ai braccianti agricoli, ai quali oneri non corrispondevano i contributi. Infatti le zone oltre i 700 metri erano esentate dalla predetta legge. Situazione molto strana che non trovava riscontro in un provvedimento precedente. Infatti con la legge 13 giugno 1952 riguardante l'esonero o la riduzione dei contributi unificati in agricoltura era stato stabilito all'art. 5 che le minori entrate derivanti dall'applicazione della legge erano integralmente reintegrate dallo Stato alle associazioni o agli enti interessanti. Ciò che era avvenuto attraverso contributi che il Ministero del Tesoro, d'accordo con quello dell'Agricoltura, dava agli Enti gestori di assicurazione di malattia. La legge 1952 stranamente non aveva previsto questo. Avevamo avuto contatti con il Ministero del Tesoro anni or sono e avevamo trovato difficoltà che confidiamo che non ci siano più ora, e in questo senso anzi insisteremo. Difficoltà che consistevano in questo. Il Ministero del Tesoro diceva: « A base delle assicurazioni sociali c'è la mutualità. La mutualità è un sistema di vasi comunicanti, per cui quello che in meno viene da un settore deve venire da altri settori, che sono esuberanti ». Spiegazione che vale fino a un certo punto, tanto meno vale nella nostra legge del 1954, dove avremo stabilito che ciascun settore delle gestioni deve avere un suo pareggio di entrata ed uscita, ed una evidenza di entrata ed uscita.

Opportunamente quindi i Consiglieri proponenti hanno portato l'attenzione del Consiglio su questo tema che in sostanza si traduce niente altro che in un rimborso. Quindi il Consiglio sappia, e

se ne sarà certamente accorto, che non vengono dati contributi agli enti previdenziali; non si fa altro che rimborsare delle quote che sono prelevate dal settore dell'agricoltura per le esigenze, per le situazioni che tutti noi sappiamo — e qui non discutiamo — cioè quelle che sono le esigenze delle aziende agricole poste oltre ai 700 metri e che vanno aiutate e incrementate.

Nel corso della discussione in commissione ho portato degli emendamenti, che sono accolti dalla Giunta; per cui, salvo gli articoli 3 e 4 che riguardano il finanziamento della legge e che devono essere modificati, perchè la legge viene esaminata oggi anzichè quando venne presentata, la legge può venire accettata in questo testo.

Due parole dirò poi per gli ordini del giorno, appena il Presidente li avrà letti.

PRESIDENTE: Chi chiede la parola nella discussione generale?

Nessuno, la discussione generale è chiusa. Sono stati presentati due ordini del giorno, uno a firma Arbanasich, Bondi, Paris, Vinante e Raffaelli, del seguente tenore:

« Il Consiglio Regionale

constatato che le scarse disponibilità del bilancio regionale 1959 non hanno consentito di adeguare maggiormente il contributo della Regione alla entità delle esenzioni contributive disposte dai noti provvedimenti dello Stato a favore dei titolari di aziende agricole montane,

i n v i t a

la Giunta Regionale:

- a) a ripartire la somma di lire 40 milioni fra le Casse Mutue Provinciali di Malattia di Trento e Bolzano in proporzione alle esenzioni accertate nelle due province;*
- b) a tenere presente il forte incremento che le esenzioni stesse hanno subito dopo la circolare ministeriale del 14 giugno 1958, n. 33, e di conseguenza ad assicurare, con la legge di approvazione del bilancio regionale 1960, uno stanziamento corrispondente o, quanto meno, più vicino possibile all'ammontare delle esenzioni verificantisi nell'anno 1959 ».*

Il secondo ordine del giorno a firma Arbanasich, Bondi, Paris, Vinante e Raffaelli è il seguente:

« Il Consiglio Regionale

nel predisporre con proprio provvedimento legislativo interventi della Regione a favore delle Casse Mutue Provinciali di Malattia di Trento e Bolzano, in relazione alle esenzioni contributive disposte dallo Stato,

i m p e g n a

la Giunta Regionale a provvedere alle necessarie modifiche del regolamento di esecuzione della legge regionale 20 agosto 1954, n. 25, affinché le indennità giornaliere di malattia dei lavoratori agricoli siano aumentate nella misura minima del 100 % e perequate, in attesa che la possibilità di un miglioramento più generale delle prestazioni per tali categorie e per i loro familiari, trovi espressione in successive disposizioni di legge e di regolamento regionali ».

Vogliamo qui forse esaminare quest'ultimo che ho letto, tanto per la disciplina delle discussioni. Poniamo in discussione l'ultimo ordine del giorno letto adesso.

ARBANASICH (P.S.I.): Ritengo di avere illustrato già, ma siccome la collega Sassudelli chiede, e questo comporta un ritocco della aliquota, dico di no. E' la utilizzazione di una parte del contributo che noi attualmente eroghiamo a sensi di questa legge. Per dare al Consiglio la possibilità di valutare la portata del provvedimento, dirò che per la Provincia di Bolzano l'onere rappresentato da aumenti quali sono quelli da noi richiesti è di 4 milioni e mezzo. Quindi praticamente il beneficio che diamo alla Cassa di malattia con la legge attualmente in corso di approvazione sarà ridotto di circa 4 milioni e mezzo per ciascuna Cassa di malattia, in quanto saranno poi spesi per un aumento delle prestazioni economiche alle categorie interessate.

PRESIDENTE: Chi chiede la parola sull'ordine del giorno? L'Assessore.

BERTORELLE (Assessore assistenza, previdenza sociale e sanità - D.C.): La Giunta accetta questo ordine del giorno, in quanto già nella discussione avvenuta in seno alla Giunta si era ritenuto

opportuno che con l'occasione le indennità di malattia dei braccianti agricoli venissero aumentate essendo al di sotto del minimo possibile e pertanto provvederà alle necessarie modifiche del regolamento di esecuzione.

PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola pongo in votazione l'ordine del giorno: è approvato all'unanimità.

Secondo ordine del giorno. C'è qualcuno che ne chiede una seconda lettura? Chi chiede la parola? L'Assessore.

BERTORELLE (Assessore assistenza, previdenza sociale, sanità - D.C.): La Giunta accetta l'ordine del giorno.

BERLANDA (Assessore industria, commercio, trasporti, turismo - D.C.): Questi sono i discorsi più belli!...

PRESIDENTE: E' posto in votazione l'ordine del giorno: è approvato all'unanimità. Chi è di accordo di passare alla discussione articolata? Approvato all'unanimità.

Leggo il testo della Commissione.

All'art. 1 non ci sono emendamenti nel testo.

Art. 1

Allo scopo di garantire un maggiore equilibrio nella gestione dell'assicurazione di malattia e della tutela economica delle lavoratrici madri in agricoltura e al fine di eliminare i disavanzi da imputarsi all'applicazione nel Trentino-Alto Adige dell'art. 8 della Legge 25.7.1952, n. 991 e delle disposizioni del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in favore delle piccole aziende agricole, la Amministrazione regionale è autorizzata a stanziare annualmente in bilancio fondi per la concessione di contributi alle Casse mutue provinciali di malattia di Trento e di Bolzano.

E' posto ai voti l'art. 1: unanimità.

Art. 2

Il contributo annuo potrà essere erogato fino alla concorrenza dei contributi non corrisposti, per legge od altra disposizione, dalle piccole aziende agricole e da quelle montane ubicate sopra i 700 m. s. l. m.

La misura del contributo è deliberata dalla Giunta Regionale, su proposta dell'Assessore della previdenza, assistenza sociale e della sanità, sentite le Casse mutue di malattia di Trento e di Bolzano.

E' posto ai voti l'art. 2: unanimità.

Dell'art. 3 leggo il testo della Commissione. leggo anche l'art. 4 proposto dalla commissione perchè c'è un emendamento per questi due articoli.

Art. 3

Lo stanziamento da iscriversi annualmente in bilancio a partire dall'esercizio 1959, sarà determinato con la legge di approvazione del bilancio stesso.

Art. 4

Per l'esercizio finanziario 1959, l'importo viene fissato nella misura di lire 50.000.000 che saranno prelevati dal fondo di cui al cap. 49 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1959.

Ho letto tutti e due gli articoli perchè c'è un emendamento a firma Dalvit - Bertorelle - Arbana-sich: sopprimere gli articoli 3 e 4 del testo della Commissione e sostituirli con il seguente articolo 3.

Art. 3

Per l'esercizio finanziario 1959 il contributo di cui al precedente art. 2 viene fissato in Lire 40 milioni.

Alla copertura del relativo onere si provvede mediante prelevamento di pari importo dal fondo iscritto al cap. n. 49 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario predetto.

Per gli esercizi successivi la misura del contributo sarà determinata con la legge di approvazione del bilancio.

E' posto ai voti l'emendamento: approvato all'unanimità.

L'art. 5 diventa art. 4.

Art. 4

La presente legge è dichiarata urgente a sensi dell'art. 49 dello Statuto ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

E' posto ai voti l'art. 4: maggioranza favorevole, 1 astenuto. Chi chiede la parola per dichiarazione di voto? Nessuno. Prego distribuire le schede (*segue votazione a scrutinio segreto*).

Esito della votazione: 40 votanti - 35 favorevoli, 3 contrari, 2 astenuti.

La legge è approvata.

ARBANASICH (P.S.I.): Propono, per concentrare l'attenzione del Consiglio ed evitare che i Consiglieri escano a fumare una sigaretta, di fare un'eccezione per questo scorcio di periodo e, consentire di fumare in aula per agevolare i lavori del Consiglio.

KAPFINGER (S.V.P.): Controproposta!

PRESIDENTE: C'è una delibera, noi abbiamo detto di non fumare, esiste una delibera molto chiara, poi c'è un'altra questione: se ci fermiamo un quarto d'ora e tutti fumano non è una grave disgrazia, ma se dobbiamo fermarci molto tempo e fumiamo, allora l'aria diventa irrespirabile e non c'è neanche più la disciplina che c'è quando non si fuma.

ARBANASICH (P.S.I.): Ritiro la proposta.

PRESIDENTE: C'è una delibera già presa dal Consiglio.

Intanto prima di procedere all'esame degli altri tre progetti di legge, vorrei solo dire al Consiglio che la commissione legislativa all'industria a mezzo del suo presidente, ha rivolto la seguente richiesta: « Chiedo, a sensi dell'art. 40 del regolamento, all'on. Consiglio Regionale una proroga di mesi due per l'esame del disegno di legge n. 109, " Istituzione del Comitato consultivo regionale per l'industria". Se nessuno chiede la parola pongo in votazione la richiesta: è approvata all'unanimità!

PEDRINI (D.C.): Presento subito una richiesta analoga per la proroga di due mesi per l'esame della legge sui consigli agrari provinciali, presentata dal cons. Samuelli.

PRESIDENTE: Nel frattempo che viene presentata la richiesta, comunico al Consiglio che, per giovedì è convocata a Roma la commissione paritetica per le norme di attuazione. Ora esiste una commissione regionale per lo studio delle norme di at-

tuazione, qualche componente di quella commissione mi ha chiesto, se ritenevo opportuno di convocare la commissione per le norme di attuazione regionale, naturalmente prima che venga convocata la commissione paritetica a Roma. In quel caso si potrebbe convocare la commissione regionale per lunedì, anche perchè martedì c'è Consiglio Provinciale ed anche mercoledì probabilmente c'è Consiglio Provinciale.

MOLIGNONI (P.S.D.I.): D'accordo.

PRESIDENTE: Il Consiglio ritiene opportuno di convocare la commissione regionale, che è stata nominata o rieletta all'inizio di questa legislatura per quanto mi ricordo? ritiene opportuno che si convochi la commissione regionale per le norme di attuazione in considerazione del fatto che giovedì a Roma si riunisce la commissione paritetica? Nessuno chiede la parola? Paris.

PARIS (P.S.I.): Devo parlare da questo posto perchè non posso parlare più da là, perchè ho assunto l'impegno di non parlare più...

PRESIDENTE: I Consiglieri parlano dal loro seggio!

PARIS (P.S.I.): Su che cosa si discute e dove sono i testi? O abbiamo davanti i testi o altrimenti è inutile trovarsi.

PRESIDENTE: Rispondo alla richiesta del cons. Paris che non ho il testo ma posso farlo ciclostilare e mandarlo ai membri della commissione. Si tratta dell'art. 73 dello Statuto, approvazione bilanci, e delle norme sull'uso della lingua tedesca e bilinguismo. Questo sono le materie.

PARIS (P.S.I.): Chiedo ancora la parola per dire che è in noi la previsione di rimanere ancora qui due o tre ore; non si potrebbe ciclostilare subito? Se lei lo fa domani ci arriva lunedì.

PRESIDENTE: Allora faremo ciclostilare i testi per poterli distribuire questa sera e convochiamo la commissione regionale per le norme di attuazione per lunedì mattina. Per quanto concerne i Consiglieri componenti la commissione delle norme di attuazione, che fossero assenti, avranno ancora un avviso a casa. I presenti sono convocati per lunedì

mattina alle ore 10 e questa sera speriamo di consegnare il testo.

Il cons. Pedrini chiede la proroga di tre mesi per l'esame della legge sui Consigli provinciali agrari, presentata dal cons. Samuelli.

RAFFAELLI (P.S.I.): Per dichiarare che almeno personalmente voto contro, in quanto la richiesta sarebbe giustificata se si fosse almeno fatta una seduta per constatare che era necessaria una proroga. Siccome in questo mese e mezzo non è stata fatta neanche una seduta della commissione dell'agricoltura, che fra il resto non è una commissione che in questa legislatura lavori molto....

KESSLER (D.C.): C'è stata la tornata del Consiglio regionale!

RAFFAELLI (P.S.I.): Mi ci sono state anche altre commissioni, mi dispiace ma comunque non la voto.

SCOTONI (P.C.I.): Anch'io sono contrario alla proroga, specie così lunga. Mi pare che con due mesi al massimo, arrivando alla metà di settembre o ai primi di settembre, le commissioni credo che possano anche cominciare a lavorare, adesso praticamente alla fine di luglio cominciano le ferie, 40 giorni non è poi una cosa impossibile.

PRESIDENTE: Cioè siete contrari ai tre mesi? In due mesi sareste d'accordo? Allora metto ai voti la proposta di dare tre mesi per l'esame della legge sul Consiglio agrario provinciale. Approvata a maggioranza.

Ci sarebbe una interrogazione urgente.

RAFFAELLI (P.S.I.): E' la mia? Ne vuole una copia?

PRESIDENTE: E' diretta all'ass. Berlanda, c'è. Comunque la trattiamo alla fine.

Allora facciamo il disegno di legge n. 112:

« Secondo provvedimento di variazione al bilancio per l'esercizio finanziario 1959 ».

DALVIT (Assessore finanze, credito, cooperazione D.C.): L'Assessore alle finanze propone al Consiglio che la relazione sia data per letta.

PRESIDENTE: C'è la proposta dell'Assessore di dare per letta la relazione. La pongo ai voti: è approvata a maggioranza. La commissione legislativa ha approvato il disegno di legge all'unanimità. E' aperta la discussione sul progetto di legge. Chi chiede la parola? Nessuno. La discussione generale è chiusa. Pongo ai voti il passaggio alla discussione articolata: approvato all'unanimità.

Art. 1

Nello stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1959 sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella A.

Leggo la tabella A.

Tabella A

TABELLA DI VARIAZIONI ALLO STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1959

STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA

In aumento:

Entrata ordinaria

Imposte regionali

Cap. n. 10 - Imposta sull'energia elettrica prodotta nella regione (art. 63 L. C. 26 febbraio 1948, n. 5 e leggi regionali 14 febbraio 1949, n. 1 e 9 ottobre 1953, n. 14).

L. 42.000.000

Compartecipazioni

Cap. n. 13 - Compartecipazione ai proventi dello Stato nella misura dei 9/10 dell'importo del canone annuo per le concessioni di grande derivazione di acque pubbliche esistenti nella regione (art. 62 L. C. febbraio 1948, n. 5).

L. 15.000.000

Totale L. 57.000.000

Pongo ai voti l'art. 1: unanimità.

Art. 2

Nello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1959 sono introdotte le variazioni di cui all'annessa Tabella B.

Leggo la tabella B.

Tabella B

TABELLA DI VARIAZIONI ALLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1959.

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

a) In diminuzione :

Spesa ordinaria

Finanze, credito e cooperazione

Fondi di riserva

Cap. n. 48 - Fondo di riserva per le spese imprevedute (art. 24 L. R. 24 settembre 1951, n. 17).

L. 15.000.000

Fondi speciali

Cap. n. 49 - Fondo a disposizione per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi.

L. 200.000.000

Totale in diminuzione L. 215.000.000

b) In aumento :

Spesa ordinaria

Finanze, credito e cooperazione

Spese per gli Organi e Servizi generali della Regione
Cap n. 1 - Spese per il Consiglio regionale

L. 36.000.000

Cap. n. 15 - Spese e contributi per manifestazioni e celebrazioni pubbliche, per convegni e congressi e spese di carattere eccezionale.

L. 1.000.000

Spese comuni a tutti gli Assessorati

Cap. n. 26 - Indennità e rimborso spese per missioni e trasferimenti al personale della Regione ed a quello di altre amministrazioni comandate in servizio presso l'Amministrazione regionale

L. 1.500.000

Cap. n. 26 bis (di nuova istituzione - Somma da corrispondere in dipendenza dell'estensione al personale della Regione ed alle rispettive fami-

glie delle agevolazioni e concessioni speciali godute dagli impiegati dello Stato e relative famiglie in materia di trasporti di persone (art. 8 legge regionale 7 settembre 1958, n. 23) (Spesa obbligatoria)

L. 8.500.000

Cap. n. 35 - Spese per il funzionamento degli uffici periferici: cancelleria, stampati, illuminazione, riscaldamento, canoni d'acqua pulizia e minute varie; spese postali, telegrafiche e telefoniche

L. 1.000.000

Cap. n. 36 - Spese per acquisto, rinnovo e riparazione di mobili, macchine da scrivere, calcolatrici, macchine speciali, materiali vari e suppellettili per gli uffici centrali e periferici

L. 3.000.000

Cap. n. 39 - Spese per acquisto, esercizio, manutenzione e riparazione di automezzi e motomezzi per gli uffici centrali e periferici. Spese per autonoleggi

L. 5.000.000

Affari generali

Servizio antincendi

Cap. n. 76 - Assegnazione integrativa alla Cassa regionale antincendi (art. 30 legge regionale 20 agosto 1954 n. 24).

L. 4.000.000

Spesa straordinaria

Agricoltura e foreste

Foreste

Cap. n. 111 - Spese per vivai forestali, per rimboschimenti e piantagioni a scopo di propaganda forestale e turistica. Spese e contributi per la distribuzione di semi e piantine forestali e per l'istituzione di campi dimostrativi con erbe officinali.

L. 1.000.000

Demanio forestale regionale

Cap. n. 121 - Spese per la costruzione e la riparazione straordinaria di strade e per l'acquisto, la riparazione e la costruzione di fabbricati; im-

pianto di linee telefoniche, telegrafiche e di vie aeree per trasporto di prodotti boschivi; impianto di opifici

L. 1.000.000

Previdenza, assistenza sociale e sanità

Assistenza sanitaria e ospedaliera

Cap. n. 156 bis (di nuovo istituzione) - Contributi a sensi dell'art. 1 della L. R. 11 giugno 1959, n. 7 per la costruzione, l'ampliamento e l'ammodernamento degli ospedali civili della regione (prima e seconda quota)

L. 400.000.000

Cap. n. 157 - Contributi e sussidi a ospedali, consorzi, istituti pubblici di cura ed altri enti per il miglioramento dei servizi di assistenza sanitaria ed ospedaliera, compreso l'arredamento di locali adibiti all'assistenza stessa

L. 10.000.000

Totale in aumento L. 472.000.000

c) *Nell'elenco n. 1, allegato allo stato di previsione della spesa, viene inserito il seguente:*

Cap n. 26 bis - Somma da corrispondere in dipendenza, ecc.

E' posto ai voti l'art. 2: unanimità.

Art. 3

Nel bilancio della Cassa regionale antincendi per l'esercizio finanziario 1959 sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella C.

Leggo la tabella C.

Tabella C

TABELLA DI VARIAZIONI AL BILANCIO DELLA CASSA REGIONALE ANTINCENDI PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1959

Entrata

In aumento:

Art. n. 2 - Assegnazione integrativa della Regione
L. 4.000.000

Spesa

In aumento:

Art. n. 1 - Contributi integrativi ai Corpi permanenti: - al Corpo permanente di Trento L.
1.000.000 L. 1.000.000

Art. n. 3 - Indennità temporanee e permanenti e risarcimento danni di cui all'art. 33, lett. b) della legge regionale 20 agosto 1954, n. 24

L. 3.000.000

L. 4.000.000

TABELLA DI VARIAZIONI AL BILANCIO DEL CORPO PERMANENTE DEI VIGILI DEL FUOCO DI TRENTO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1959

Entrata

In aumento:

Art. n. 2. - Contributo integrativo della Cassa regionale antincendi

L. 1.000.000

Spesa

In aumento:

Art. n. 2 - Assegno integrativo di cui all'art. 12 della L. R. 20 agosto 1954, n. 24

L. 1.000.000

Pongo ai voti l'art. 3: unanimità.

Art. 4

Alla maggiore spesa di lire 200 milioni, risultante dalla Tabella B nei confronti dell'entrata di cui alla Tabella A, si fa fronte con una corrispondente aliquota del fondo iscritto al cap. n. 51 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1958, a sensi della legge 27 febbraio 1955, n. 64.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Pongo ai voti l'art. 4: maggioranza favorevole.

Prego distribuire le schede (*segue votazione a scrutinio segreto*).

Esito della votazione:

Consiglieri della Provincia di Trento:

22 votanti - 22 favorevoli;

Consiglieri della Provincia di Bolzano:

17 votanti - 17 favorevoli.

La legge è approvata.

Punto 10 dell'ordine del giorno suppletivo:

« *Deliberazione concernente la prima nota di variazione al bilancio del Consiglio Regionale per l'esercizio finanziario 1959* ».

C'è una relazione dell'Ufficio di Presidenza. Chi è d'accordo di darla per letta? Unanimità.

Ora leggo la delibera.

IL CONSIGLIO REGIONALE

nella seduta del 17-7-1959

Vista la prima nota di variazione al bilancio per l'esercizio finanziario 1959 predisposta dal Presidente del Consiglio regionale;

Vista la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del 7 luglio 1959, che approva detta nota di variazione;

Visti gli articoli n. 5 e n. 5 bis del Regolamento interno del Consiglio regionale;

Visto il Regolamento interno di amministrazione e contabilità, a unanimità di voti legalmente espressi,

d e l i b e r a

Nel bilancio del Consiglio regionale per l'esercizio finanziario 1959 sono introdotte le seguenti variazioni:

Entrata

In aumento:

Cap. n. 2 - Assegnazione a carico del bilancio regionale

L. 36.000.000

Spesa

In aumento:

Cap. n. 1 (modificata la denominazione) - Indennità al Presidente ed al Vice Presidente del Consiglio; indennità e compensi fissi ai consiglieri regionali

L. 23.000.000

Cap. n. 2 (modificata la denominazione) - Indennità e rimborso spese ai consiglieri regionali per la partecipazione alle sedute del Consiglio, delle commissioni legislative e di altre commissioni, consigli, comitati comunque denominati. Spese per viaggi del Presidente del Consiglio e dei consiglieri regionali

L. 7.000.000

Cap. n. 6 - Gettoni di presenza dovuti al personale del Consiglio ed a quello della Giunta regionale per la partecipazione alle sedute del Consiglio e delle commissioni

L. 400.000

Cap. n. 7 - Indennità fissa di missione di cui all'art. 8 della legge regionale 1.6.1954, n. 10; indennità e rimborso spese per missioni e trasferimenti al personale del Consiglio regionale

L. 800.000

Cap. n. 10 - Oneri previdenziali ed assistenziali sugli assegni corrisposti al personale del Consiglio regionale; imposte e tasse sulle indennità corrisposte al Presidente del Consiglio ed ai consiglieri regionali e sugli assegni corrisposti al personale

L. 1.000.000

Cap. n. 11 - Spesa per l'assicurazione dei consiglieri regionali contro gli infortuni

L. 1.200.000

Cap. n. 14 - Spese di funzionamento: cancelleria, stampati, valori bollati, pubblicazioni, riviste e giornali, illuminazione, riscaldamento, canoni di acqua, pulizia, tasse e minute varie. Spese per la rilegatura di libri, e registri, per assicurazioni, trasporti, facchinaggio e spese minute. Spese postali, telegrafiche e telefoniche

L. 1.600.000

Cap. n. 21 - Fondo di riserva per maggiori spese

L. 1.000.000

L. 36.000.000

Se nessuno chiede la parola pongo in votazione la delibera preletta: unanimità.

Punto 11 dell'ordine del giorno:

« *Determinazione delle indennità spettanti ai membri del Consiglio e della Giunta Regionale del Trentino-Alto Adige* ».

Relazione dell'ufficio di Presidenza (*legge la relazione*).

ALBERTINI (Vicepresidente - D.C.): (*legge la relazione della Commissione*).

PRESIDENTE: E' aperta la discussione generale. Se nessuno prende la parola la discussione generale è chiusa. Pongo ai voti il passaggio alla discussione articolata: unanimità.

Art. 1

Ai Consiglieri regionali del Trentino - Alto Adige è attribuita una indennità mensile di lire 100.000.

E' posto ai voti l'art. 1: unanimità.

Art. 2

Ai membri della Giunta Regionale è attribuita, in aggiunta al trattamento di cui al precedente articolo, una indennità di carica nelle seguenti misure mensili:

- a) *lire 175.000 al Presidente della Giunta;*
- b) *lire 110.000 agli Assessori effettivi;*
- c) *lire 85.000 agli Assessori supplenti.*

E' posto a voti l'art. 2: maggioranza favorevole, 1 astenuto.

Art. 3

Al Presidente della Giunta Regionale, oltre al trattamento di cui ai precedenti articoli, è attribuita una indennità di rappresentanza di Lire 65.000 mensili.

E' posto ai voti l'art. 3: maggioranza favorevole; 1 astenuto.

Art. 4

Ai membri della Giunta Regionale, che si recano fuori sede per ragioni del loro ufficio, compete il rimborso delle spese sostenute per viaggi in prima classe sulle ferrovie e su altri mezzi che compiono servizi di linea, nonchè il rimborso della spesa sostenuta per l'uso del vagone letto. Per ogni 24 ore

di assenza dalla sede, ivi compreso il tempo trascorso in viaggio nonchè per l'eccedente periodo non inferiore a sette ore, trascurandosi le minori frazioni di tempo, compete inoltre una indennità nelle misure appresso indicate:

lire 7.000 per viaggi nel territorio della Repubblica;

lire 10.000 per viaggi all'estero.

Per i viaggi che comportano un'assenza dalla sede di durata inferiore a 24 ore, l'indennità di cui al precedente comma è ridotta a metà.

Nessuna indennità è dovuta per i viaggi che comportino un'assenza dalla sede inferiore a 4 ore.

Il trattamento di cui al presente articolo compete anche ai Consiglieri regionali che si recano fuori della ordinaria residenza per incarico della Giunta Regionale.

NARDIN (P.C.I.): Mi pare che questa legge tratti l'indennità di missione e che proponga 7.000 e 10.000 lire questo articolo. Io propongo di stabilire 10.000 per l'Italia, perchè non vedo nessuna ragione di tenere distinte queste cifre. Presento un emendamento.

PRESIDENTE: Qui sono stabilite 7.000 lire per i viaggi nel territorio della Repubblica e 10.000 per i viaggi all'estero. L'emendamento firmato da Nardin, Scotoni, Molignoni dice: « lire 10.000 per il territorio della Repubblica » E per l'estero che cosa c'è?

NARDIN (P.C.I.): 10.000 e 10.000.

PRESIDENTE: Invece di 7 mila lire l'emendamento propone 10.000 per i viaggi nel territorio della Repubblica.

ODORIZZI (Presidente G.R. - D.C.) Per esprimere il mio parere contrario. Intanto non ho nessun dubbio che, secondo me, per quella poca esperienza che ho fatto di viaggi all'estero, le spese sono realmente maggiori di quelle che si incontrano viaggiando all'interno. Per quanto riguarda l'interno ritengo che la somma com'è stabilita in 7 mila lire sia sufficiente ed adeguata. Le condizioni di costo della vita attualmente sono coperte normalmente con questa somma. Quindi mi dichiaro contrario a questo aumento.

PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola pongo ai voti l'emendamento: è respinto con 18 contrari, 4 favorevoli, 10 astenuti.

E' posto ai voti l'articolo: maggioranza favorevole, 2 astenuti.

Art. 5

Alla spesa per l'attuazione della presente legge si provvede con gli stanziamenti, iscritti nel bilancio regionale sul capitolo relativo al funzionamento del Consiglio Regionale, nonchè sugli appositi capitoli della rubrica dell'Assessorato per le finanze.

E' posto ai voti l'art. 5; unanimità.

Art. 6

Sono abrogate le leggi regionali 1 giugno 1954, n. 10, 27 luglio 1955, n. 21 e 23 aprile 1957, n. 3.

E' posto ai voti l'art. 6: unanimità.

Art. 7

La presente legge avrà effetto dal 1 giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

A questo articolo 7 è stato presentato un emendamento sostitutivo a firma Albertini, Berlanda, Dalvit, del seguente tenore:

La presente legge avrà effetto dal 1° luglio 1959.

La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

E' posto ai voti l'emendamento sostitutivo dell'art. 7: unanimità.

Chi chiede la parola per dichiarazioni di voto? Nessuno.

Prego distribuire le schede (*Segue votazione a scrutinio segreto*).

Esito della votazione: 34 favorevoli, 3 contrari, nessun astenuto.

Interrogazioni e interpellanze.

Interpellanza urgente del Consigliere Raffaelli:

Il sottoscritto desidera interpellare il signor Assessore all'industria, commercio, turismo e trasporti per sapere:

— *se gli sia noto che domenica 5 luglio u. s. l'elicottero acquistato dalla Regione per provvedere a servizi di soccorso è stato adibito al lancio di manifestini e fiori sul monte Scanupia dove veniva inaugurata una cappella;*

— *se gli sia noto che nella stessa occasione l'elicottero è successivamente atterrato a Besenello, dove ha messo in mostra, davanti alla popolazione accorsa per l'eccezionale avvenimento, i suoi due passeggeri, che erano un dirigente locale delle ACLI ed una signorina del luogo, dei quali non è noto a che titolo viaggiassero sul mezzo della Regione;*

— *se le spese per il volo di cui alla presente interrogazione siano state pagate ed, eventualmente, da chi;*

— *se ritenga che le prestazioni dell'elicottero per manifestazione del genere possano essere ripetute in altre occasioni;*

— *quali precauzioni vengano prese, in circostanze di questo genere, al fine di garantire il tempestivo intervento del mezzo in caso di chiamata urgente per i soccorsi per i quali la Regione ne ha a suo tempo deciso l'acquisto.*

Con osservanza.

RAFFAELLI (P.S.I.): Voglio aggiungere solo due parole di illustrazione per dichiarare quello che ufficialmente forse nell'interrogazione non era opportuno fosse scritto.

I fatti si sono svolti così come li ho esposti nell'interrogazione, e per la delizia di chi volesse conoscere i particolari non c'è che da consigliare un breve sopralluogo al comune di Besenello dove se ne parla ancora. Quello che voglio rilevare è la impressione che ha destato l'apparizione di questi due signori nella carlinga dell'elicottero, sul quale la popolazione si aspettava che viaggiasse il vescovo o quanto meno un prete destinato ad officiare la messa. Non lo faccio per scherzo, ma qualcuno avrà sparso la parola, e quando ha visto l'elicottero, la

gente si aspettava che l'eccezionale mezzo venisse messo a disposizione di un eccezionale viaggiatore come poteva essere il vescovo, o un sacerdote, che per l'occasione doveva essere un vecchio sacerdote non in grado di fare la strada a piedi. Sono comparsi questi due signori, sui cui rapporti privati non ho veste per interferire, ma i cui rapporti privati pare siano tali da aver aggravato un po' i commenti. Quindi tenga presente l'Assessore e la Giunta che il commento della gente è stato ed è questo in questo paese: l'elicottero della Regione serve per le e poi si aggiunge una parola che nel vocabolario consentito dal nostro regolamento non entra e io non pronuncio, e vi lascio solo immaginare.

Ora mi pare che un caso di questo genere sia molto grave, soprattutto in relazione all'ultima domanda posta nell'interrogazione, cioè alla possibilità che esso venga richiesto d'urgenza in un momento in cui sta facendo viaggi del genere, in secondo luogo anche mi pare per l'abuso, ed in terzo luogo per gli accostamenti che possono essere fatti. Sappiamo dai giornali che nei prossimi giorni l'elicottero dovrà essere adoperato per portare la statua della Madonna, verso la quale i fedeli hanno determinate reazioni di venerazioni e i non credenti hanno quanto meno un doveroso rispetto e riguardo. E mi pare che certe mescolanze sarebbe indispensabile che venissero evitate esercitando la opportuna sorveglianza sull'uso di questo mezzo. Non parliamo poi di quello che costa, per cui mi pare che anche la Regione, che dispone di un bilancio notevole, ha fatto una legge, poi ne ha fatto un'altra per l'acquisto, per l'uso; sono 45 milioni di costo, sono alcuni altri milioni di attrezzatura, sono milioni annui di gestione, e se si comincia ad adoperarlo per portare a spasso della gente, che fra il resto non si sa appunto a quale titolo vada a spasso, la cosa si fa grave.

Mi auguro, che non tanto per me, ma per la tranquillità del Consiglio e dell'opinione pubblica che il signor Assessore interpellato abbia a darmi una risposta della quale io possa dirmi soddisfatto. Me lo auguro veramente e sarò lieto di potermi dichiarare soddisfatto.

BERLANDA (Assessore industria, commercio,

trasporti, turismo - D.C.): Ho già avuto modo di precisare privatamente al Consigliere interpellante, che la cosa non mi era nota; perciò sono grato perchè mi ha dato modo tempestivamente di risalire in una certa situazione non indubbiamente regolare.

In merito all'interpellanza che viene fatta devo precisare questo: non mi era noto che l'elicottero il 5 luglio, domenica, avesse fatto quel servizio, non mi era noto che portasse quelle persone. Il volo era però autorizzato, non per quella particolare manifestazione, ma il pilota in questo momento ha l'autorizzazione per circa 40 voli in provincia di Trento e a circa 30 voli in provincia di Bolzano. I dirigenti del CAI, Alpenverein e Sat stanno predisponendo la rete degli elicotteri di emergenza una parte dei quali è individuata, una parte dovrà essere individuata in futuro. Il volo viene praticamente sul libro di bordo così giustificato come uno dei voli autorizzati per recarsi alla ricerca delle località di atterraggio nella zona di arrivo della seggiovia di Carbonare e Lavarone. Indubbiamente, il trasporto è abusivo e da questo punto di vista, la Giunta, alla quale io ho sottoposto il tema, dovrà svolgere un'adeguata indagine perchè se ci sono responsabilità, e ci sono, andranno indubbiamente preseguite.

Circa la precauzione che almeno il sottoscritto in questo momento ha nell'uso di questo mezzo vi basti sapere che il sottoscritto, proponente della adozione di un servizio di questo genere, salvo i 5 minuti dell'inaugurazione e della presa in consegna, non ha posto più piede sull'elicottero, non perchè non gli piaccia andare, ma perchè ritiene che deve essere a disposizione per servizi di chiamate di emergenza, per cui anche quel volo doveva essere indicato e l'uscita era preventivata in 30 minuti; è durato invece 45. Ritengo che il comitato, che presiede adesso all'uso dell'elicottero, debba disciplinare anche meglio questo, ma per dimostrare all'interpellante la correttezza della posizione della Giunta io posso citare alcuni altri dati. Si era manifestata, di natura diversa, una analoga infrazione di imbarco di persone a bordo il giorno 2 luglio, motivo per cui, saputa la cosa, il 4 luglio,

per conto della Giunta, ebbi a scrivere al pilota una lettera in cui lo diffidavo dall'uso che non fosse strettamente disciplinato specialmente per quanto riguardava gli imbarchi, essendo l'autorizzazione di imbarco in via generica, senza l'autorizzazione singola, solo per i tre tecnici della Sat, soccorso alpino CAI e Alpenverein di Bolzano per lavoro in comune. Tutti gli altri devono essere autorizzati per iscritto. Il 4 luglio era sabato, non ricevetti la lettera e questo disservizio sorse la mattina del 5 luglio. Ma se ci fosse ulteriore bisogno di dimostrare la correttezza e la responsabilità che la Giunta ha in questa materia, posso dire che il 2 luglio la Giunta ha preso la delibera, dopo avere approvato qui la legge che assegnava l'elicottero al Corpo dei vigili del fuoco, ha preso una delibera formale con l'adozione del regolamento di esercizio ed uso dell'elicottero, che posso produrre all'interpellante. La materia poi è parimenti disciplinata e si può controllare tutta questa situazione con eventuali abusi o altro da due documenti fondamentali che sono in dotazione all'apparecchio, per cui il pilota ha la responsabilità non solo di fronte a noi, ma di fronte al Ministero dell'aviazione civile e con varie altre responsabilità verso le assicurazioni con il registro dei voli, come la descrizione del chilometraggio fatto in quanto l'apparecchio è ancora in garanzia e il registro delle assicurazioni, per cui qualsiasi persona imbarcata deve firmare. Perciò, circa la portata di queste infrazioni e la posizione della Giunta ci sono altri due strumenti per poter accertare queste posizioni che sono il registro di volo e il registro di assicurazione.

Per quanto riguarda l'accento all'uso dell'elicottero per l'arrivo della Madonna Pellegrina devo far presente che non ha niente a che vedere con l'elicottero della Regione, naturalmente...

RAFFAELLI (P.S.I.): Se fosse anche!

BERLANDA (Assessore industria, commercio, trasporti, turismo - D. C.): Ma altri hanno anche accennato a questo.

Concludendo devo dare atto allo interpellante della tempestività della sua segnalazione, che a me non era giunta; devo dare atto che la sostanza della

sua interrogazione era esatta, e posso assicurare che proprio per questa segnalazione se prima la Giunta era preoccupata di dare un esatto ordinamento a questo servizio, ora che il comitato nasce, appena la Corte dei Conti avrà approvato il regolamento che istituisce la commissione speciale per l'uso dell'elicottero, la Giunta provvederà, se non avrà definito prima, a definire l'esame della materia. In quanto servizi per terzi possono essere fatti a condizione che il servizio fondamentale sia assicurato e che le prestazioni siano a pagamento. Per cui ritengo che l'interpellante abbia fatto un servizio alla Giunta e al sottoscritto nel segnalare tempestivamente questa situazione davvero di abuso.

RAFFAELLI (P.S.I.): Per dichiarare che le ampie risposte date dall'Assessore possono essere senz'altro considerate soddisfacenti, in quanto dimostrano effettiva volontà della Giunta di non permettere abusi e il successivo intervento dopo che l'abuso comunque c'era stato. Non mi pare di poter ritenere sufficienti le indicazioni date e le assicurazioni date; vorrei che l'impegno della Giunta di provvedere in via amministrativa per quello che riguarda le responsabilità venisse veramente perseguito fino alla conclusione per scoraggiare qualsiasi altro abuso, non solo nel campo dell'elicottero, campo difficilmente sottraibile al controllo — come vede, era sfuggito a lei ma non era sfuggito a tanti altri, io lo ho potuto sapere come poteva saperlo qualsiasi altro Consigliere — quanto piuttosto a tutte le altre cose che attengono alla amministrazione, e non farà cosa sgradita nè a me nè al Consiglio se, a conclusione di questa indagine e presa di posizione, vorrà anche non formalmente informare il Consiglio di quello che la Giunta ha fatto.

PRESIDENTE: Comunque il Consiglio Regionale sarà convocato ancora entro questo mese in sessione straordinaria per discutere la mozione presentata dai Consiglieri della S.V.P., per cui è stata richiesta la convocazione a sensi dell'art. 28 dello Statuto. Non posso dire la data con precisione; si potrebbe, arrivare a questa convocazione — lo svolgimento del tema non durerà più di mezza giornata, perchè nelle mozioni parla uno per grup-

po — si potrebbe arrivare a venerdì pomeriggio alle 15. Se non è venerdì alle 15 si andrà a lunedì o martedì dell'altra settimana. Ma possibilmente venerdì pomeriggio alle 15, è solo un preavviso, è evidente che la comunicazione verrà data per iscritto.

BERTORELLE (Assessore assistenza, previdenza sociale, sanità - D.C.): Bisogna tener presente che giovedì c'è commissione per le norme di attuazione. Se per caso la commissione durasse anche venerdì mattina, si fa lunedì mattina?

PRESIDENTE: Tenevo appunto conto che

alcuni Consiglieri sono a Roma per la commissione paritetica giovedì, perciò pensavo di fare il pomeriggio di venerdì; ora l'Assessore Bertorelle dice che non è sicuro; allora rimangono sabato, lunedì e martedì.

NARDIN (P.C.I.): Stabiliamo adesso per martedì.

PRESIDENTE: La convocazione avviene, salvo imprevisti, martedì 28.

La seduta è tolta.

(Ore 19,20).

A cura dell'Ufficio resoconti consiliari.

